Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 58/12
di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO,P. RASO recante:
"Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"
relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 05/05/2022

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n.58/12^ di iniziativa dei Consiglieri Crillo e Raso pag. 3

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico.

Normativa nazionale

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 pag. 7

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Normativa regionale

Regolamento regionale n.1, Burc 15 gennaio 2021 pag. 81

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Allegati n. 1 e 2 del regolamento regionale n. 1 del 2021 pag. 96

Allegato n. 3 al regolamento regionale n. 1 del 2021 pag. 107

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16 pag. 112

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Normativa comparata

Emilia-Romagna L.R. 21 aprile 1999, n. 3 pag. 119

Riforma del sistema regionale e locale

Documentazione citata

Valle d'Aosta L.R. 11 febbraio 2020, n. 3 pag. 282

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale pag. 283

Norme regionali di salvaguardia-vincolo idrogeologico e tagli boschivi.

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza del Superbonus ha dato la possibilità ai proprietari di immobili di poter ristrutturare e migliorare il patrimonio edilizio esistente e di dare maggiore opportunità di lavoro, nonché contribuire notevolmente alla riduzione dell’inquinamento ambientale. Ciò, grazie alla riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo.

L’Enea, nel bilancio relativo ai lavori dell’anno precedente, ha confermato un trend di lavori aventi ad oggetto il miglioramento energetico, che si traduce in migliaia di posti di lavoro.

Ad oggi, l’iter burocratico che ha come obiettivo quello di tutelare l’ambiente, costringe i cittadini calabresi a lunghe attese per l’ottenimento del nulla osta idrogeologico propedeutico ad alcuni lavori; mentre, in altre regioni la normativa è più semplice e veloce consentendo un percorso più snello nel raggiungimento dell’obiettivo di ristrutturazione di immobili ed al contempo di riduzione dell’inquinamento ambientale (cfr. Legge Regionale Valle d’Aosta art. 23 n.3 dell’11 febbraio del 2020, Regione Emilia Romagna n. 3 del 21 aprile del 1999).

Nello specifico per ristrutturare un immobile in area vincolata idrogeologicamente è necessario aspettare dai 30 giorni a 90 giorni, oltre eventuali tempi per le integrazioni anche per movimenti terra irrisori. Queste lungaggini sono da attribuirsi alla gestione degli uffici regionali sempre più oberati di lavori, a fronte del personale sempre più ridotto.

La presente proposta di legge, si pone l’obiettivo di tutelare l’ambiente ai sensi del R.D n. 3267/1923 ma velocizzando la tempistica delle autorizzazioni, individuando delle deroghe laddove il territorio ha perso le qualità colturali di pascolo o bosco da tutelare e, conferendo la delega ai Comuni nel rilascio del Nulla Osta Idrogeologico per movimenti terra fino a 500 metri cubi in zona agricola.

La deroga del nulla osta idrogeologico, in aree edificabili rientranti negli strumenti urbanistici, viene introdotta poiché il territorio ha già subito un cambio di destinazione d’uso dall’agricolo ad edificabile – urbanizzato, motivo per cui non esiste più la necessità introdotta dal R.D. n. 3267/23 per la tutela dei pascoli e dei boschi.

Infine, la soglia di movimento terra per cui si concede la delega ai Comuni, trova spunto nella normativa già in vigore poiché ritenuta di modesta entità e, che nella maggior parte dei casi coincide con gli scavi finalizzati alla realizzazione di una villa o di un piccolo fabbricato.

La documentazione da fornire ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione N.O. è quella contenuta nelle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale o nel Regolamento Regionale.

L'obiettivo è quello di tutelare l'ambiente seppur nell'ottica della semplificazione e nel contenimento della tempistica autorizzativa.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione poiché si creano delle deroghe con una riduzione del lavoro, abbattendo il lavoro degli uffici regionali trasferendolo in parte alle Amministrazioni Comunali, senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Prevede l'oggetto e la finalità	0
2	Prevede la deroga	0
3	Disciplina la delega ai Comuni	0
4	Norma transitoria	0
5	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
6	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	//	//	//
Totale	//	//	//

.

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto la finalità di velocizzare l'iter ammnistrativo per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 le nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, per le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, delegando ai Comuni il rilascio di alcune tipologie di autorizzazione.

Art. 2

Interventi non soggetti ad autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 gli interventi da eseguire in aree che rientrano negli strumenti urbanistici come aree edificabili o edificate.
2. L'autorizzazione non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico per i seguenti interventi che non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo:
    a) ristrutturazioni di immobili o strutture esistenti;
    b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    c) lavori di edilizia libera;
    d) lavori "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'Elenco "C" dell'Allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021, n. 1 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.).

Art. 3

Deleghe ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per interventi e attività che comportino in aree agricole movimenti terra non superiori a 500 metri cubi. La documentazione da allegare è quella prevista nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale

(Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e nel relativo regolamento regionale.

Art. 4

Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso di valutazione, per i quali la documentazione è restituita per la trasmissione ai Comuni. La corrispondenza avviene a mezzo PEC e le somme versate rimangono in capo alla Regione per l'attività svolta.

Art. 5

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Salvatore Cirillo

F.to Pietro Raso

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (1)
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (2) (3).

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.
(2) Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601. Per l'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al presente decreto, vedi l'art. 61, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO I
Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi
Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera
Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici

1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (4).

---

(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

2. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta (5).

---

(5) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.
Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione (6).

---

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale (7), al Comitato costituito a norma dell'art. 181 (8) (9).
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

---

(7) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.
(8) Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza dell'art. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731.
Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'art. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti.
Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.
(9) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

5. Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (10) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta (11).

---

(10) Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza dell'art. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731.
Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'art. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti.
Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.
(11) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 (12).

---

(12) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (13) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1 (14).

---

(13) Vedi nota all'art. 4.
(14) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a

38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

8. Per i terreni predetti il Comitato forestale (15) dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo (16).

---

(15) Vedi nota all'art. 4.
(16) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

9. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (17) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre (18).

---

(17) Vedi nota all'art. 4.
(18) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

10. Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (19), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale (20).

---

(19) Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1, R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.
(20) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

11. Il Comitato (21), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale (22) (23).

---

(21) Vedi nota all'art. 4.
(22) Con sentenza n. 26 del 23 marzo 1966, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 25, e 70 della Costituzione.
(23) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.
Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (24). Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6.
I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati (25).

---

(24) Vedi nota all'art. 4.
(25) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la

permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (26), su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.
Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.
L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.
Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente (27).

---

(26) Vedi nota all'art. 4.
(27) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 (28).

---

(28) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (29), per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare (30).

---

(29) La materia è stata successivamente regolata dalla L. 18 giugno 1931, n. 987.
(30) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso (31).

---

(31) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO I
Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi
Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera
Sezione II - Vincolo per altri scopi

17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.
Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.
Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale (32).
Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari (33) (34).

---

(32) Vedi nota all'art. 10.
(33) Successivamente regolate dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1849.
(34) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (35) in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.
Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.
Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4 (36).

---

(35) Vedi nota all'art. 4.
(36) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.
Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.
Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli (37).

---

(37) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la

permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (38) informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni.
Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.
Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.
L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge (39).

---

(38) Vedi nota all'art. 4.
(39) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo (40).
Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale (41).
Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte (42).
La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge (43).

---

(40) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.
(41) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 -

Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.
(43) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.

22. Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.
Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo (44).

---

(44) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

23. In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (45), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti (46).

---

(45) Vedi nota all'art. 4.
(46) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO I
Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi
Capo II - Disposizioni penali e di polizia

24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (47) per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (48), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito (49).

---

(47) Vedi nota all'art. 4.
(48) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 10, L. 1° marzo 1975, n. 47, dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma della stessa legge, nonché dall'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424.
(49) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (50), depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.
Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette (51).

---

(50) Vedi nota all'art. 4.
(51) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle

prescrizioni emanate dal Comitato forestale (52) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, (53) dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti (54) (55).

---

(52) Vedi nota all'art. 4.
(53) L'art. 14, secondo comma, lettera e), L. 24 novembre 1975, n. 706, (poi abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689), aveva escluso espressamente dalla depenalizzazione la sanzione di cui al presente articolo, che, pertanto è da ritenersi di natura penale. Per effetto dell'art. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, tale sanzione è da ritenersi ora depenalizzata.
(54) Vedi, anche, l'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424.
(55) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto (56).

---

(56) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

28. Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.
La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale (57).

---

(57) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a

38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.
Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione (58).

---

(58) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28 (59).

---

(59) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (60) e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17 (61).

---

(60) Vedi nota all'art. 4.

(61) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

32. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10 (62).

---

(62) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale (63) (64).

---

(63) Ora art. 652 c.p. 1930.
(64) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale (65) (66).

---

(65) Vedi art. 135 c.p. 1930.

(66) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa (67).
Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.
Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena (68).

---

(67) Comma così modificato dall'art. 2, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito con legge 24 maggio 1926, n. 898.
(68) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.
L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia (69).

---

(69) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (70), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.
La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore (71).

---

(70) Ora art. 162 c.p. 1930.
(71) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro (72).

---

(72) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO II
Sistemazione e rimboschimento di terreni montani
Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (73)

39. [Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.
Tali opere si distinguono in due categorie:
1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (74), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste (75), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile] (76) (77).

---

(73) Vedi, anche, le norme contenute nella L. 25 luglio 1952, n. 991.
(74) Vedi nota all'art. 10.
(75) Per effetto del R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 i servizi già disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste furono trasferiti all'istituita Milizia nazionale forestale. Quest'ultima è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste. Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4 maggio 1951, n. 538, ha stabilito le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e disposto che una Direzione generale delle foreste, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sostituisse il Comando della soppressa Milizia nazionale delle foreste. L'art. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28 dicembre 1952, n. 4417, ha disposto che le funzioni attribuite al Comandante della soppressa Milizia forestale fossero devolute al Direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. A norma dell'art. 33, L. 25 luglio 1952, n. 991, la denominazione della Direzione generale delle foreste è stata mutata in quella di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.
(76) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.
(77) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera *b*), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195 (78), ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto (79).

---

(78) Norme per la bonifica integrale sono state successivamente emanate del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
(79) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice (80).

---

(80) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

42. Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse (81).

---

(81) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39 (82).

---

(82) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (83).
Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura (84).

---

(83) Vedi nota all'art. 10.
(84) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

45. Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone (85).

---

(85) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.
Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (86).
Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo (87) (88).

---

(86) Vedi nota all'art. 10.
(87) L'art. 17 R.D. 29 maggio 1941, n. 489 dispone che sia sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
(88) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso

decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (89), l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione (90).

---

(89) Vedi nota all'art. 10.
(90) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

48. [L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità] (91).

---

(91) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo (92).

---

(92) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento (93).
In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21 (94).
L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi (95).
Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori (96).

---

(93) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.
(94) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.
(95) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.
(96) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58 (97).

---

(97) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.
La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.
La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo (98).

---

(98) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.
Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (99) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.
In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114 (100).

---

(99) Vedi nota all'art. 10.
(100) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la

coltura agraria.
Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale (101).
Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto (102).
Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione (103).

---

(101) Vedi nota all'art. 10.
(102) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10, della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.
(103) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

55. Il Ministro per l'economia nazionale (104) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.
Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura (105).

---

(104) Vedi nota all'art. 10.
(105) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (106) e dei lavori pubblici.
I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale (107) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato (108).

---

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.
(107) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.
(108) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

57. Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse (109).

---

(109) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di

boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui.
L'imposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831 (110).
L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.
Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.
L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato (111) (112).

---

(110) Conguagliava l'imposta fondiaria nelle diverse Province dello Stato.
(111) Vedi L. 14 dicembre 1955, n. 1318.
(112) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

59. Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.
Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale (113) d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato (114).

---

(113) Vedi nota all'art. 10.
(114) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

60. Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.
Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso (115).

---

(115) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

61. Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.
Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:
a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;
b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione:
c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.
L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia (116) (117).

---

(116) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
(117) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

62. Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (118) o il Magistrato alle acque, per le opere

da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.
Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi (119).

---

(118) Vedi nota all'art. 10.
(119) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.
Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (120) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti.
A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda (121).

---

(120) Vedi nota all'art. 10.
(121) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà

essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.
Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62 (122).

---

(122) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256 (123), in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato (124).

---

(123) Recava norme per la concessione dell'esecuzione di opere di bonifica a società e a imprenditori singoli.
(124) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate (125).

---

(125) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede (126).

---

(126) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

68. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, numero 453 (127), alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.
I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (128).

---

(127) Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.
(128) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

69. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.
Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.
Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli.
Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui (129).

---

(129) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la

permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (130) (131).

---

(130) Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.
(131) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

71. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento (132).

---

(132) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

72. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati (133).

---

(133) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a

38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

73. In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855 (134) (135).

---

(134) Recava disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti.
(135) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (136) (137).

---

(136) Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(137) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO II
Sistemazione e rimboschimento di terreni montani
Capo II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati
Sezione I - Disposizioni generali

75. L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.
Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (138) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo (139).

---

(138) Vedi nota all'art. 4.
(139) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

76. I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (140).
Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.
Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati (141).

---

(140) Vedi nota all'art. 4.
(141) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

77. Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (142) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione (143).

---

(142) Vedi nota all'art. 4.

(143) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

78. L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21 (144).

---

(144) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.
La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile (145), quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.
I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.
Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21 (146).

---

(145) Ora art. 862 c.c. 1942.
(146) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto (147).

---

(147) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento (148).

---

(148) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

82. È data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari (149).

---

(149) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.
La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al

Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale (150) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale (151).

---

(150) Vedi nota all'art. 10.
(151) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (152), ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento (153).

---

(152) Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.
(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

85. Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (154) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali (155).

---

(154) Vedi nota all'art. 10.
(155) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO II
Sistemazione e rimboschimento di terreni montani
Capo II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati
Sezione II - Disposizioni particolari

86. Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta un'indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (156) provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento (157).

---

(156) Vedi nota all'art. 10.

(157) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

87. Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari (158).

---

(158) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

88. In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato (159).

---

(159) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.
Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.
Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75 (160).

---

(160) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO III
Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana
Capo I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato (161)

90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58 (162).

---

(161) Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991.
(162) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

91. Il Ministero dell'economia nazionale (163) è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi (164) della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.
Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.
I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.
Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.
I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale.
I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura (165).

---

(163) Vedi nota all'art. 10.
(164) L'art. 3, quarto comma, L. 25 luglio 1952, n. 991, ha elevato al 75% della spesa la misura dei contributi.
(165) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

92-99. ... (166).

---

(166) Articoli abrogati dall'art. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme sulla bonifica integrale.

TITOLO III
Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana
Capo II - Istruzione, propaganda ed assistenza

100. Il Ministero dell'economia nazionale (167), provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali (168).

---

(167) Vedi nota all'art. 10.
(168) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

101. L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.
L'istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e forestale (169) di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore è annessa una Stazione sperimentale di silvicoltura (170).
L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214 (171) (172).

---

(169) L'Istituto ha successivamente costituito la Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.
(170) La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del D.L. 25 novembre 1929, n. 2226.
(171) Contenente l'ordinamento dell'istruzione agraria media.
(172) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

102. Il Ministro per l'economia nazionale (173), ha facoltà d'istituire borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei Paesi esteri (174).

---

(173) Vedi nota all'art. 10.

(174) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

103. Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale (175), ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.
Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'Istituto anzidetto (176).

---

(175) Vedi nota all'art. 10.
(176) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

104. [È istituita nel Regno la festa degli alberi.
Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale (177) e dell'istruzione pubblica (178)] (179).

---

(177) Vedi nota all'art. 10.
(178) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.
(179) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 1, L. 14 gennaio 2013, n. 10.

105. L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti

scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministro per l'economia nazionale (180) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano (181).

---

(180) Vedi nota all'art. 10.

(181) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo I - Azienda del Demanio forestale di Stato (182)

106. Il Demanio forestale dello Stato è formato:

a) delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze;

c) delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno;

d) dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

e) dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato (183).

---

(182) La materia di questo Capo è stata nuovamente disciplinata con L. 5 gennaio 1933, n. 30 e R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577.

L'art. 19, L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto espressamente che le norme del presente decreto conservano vigore in quanto non siano in contrasto con quelle della stessa legge.

(183) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

107. I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico (184).

---

(184) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

108. È istituita l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali (185).

---

(185) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

109. L'Amministrazione dell'Azienda è affidata al Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:

a) del detto Direttore generale;

b) dei due ispettori superiori forestali proposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani,

c) di un Ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

d) di un funzionario della regia Avvocatura erariale, designato dal Ministro per le finanze;

e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali;

f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di Aziende forestali od agrarie.

Il Presidente sarà nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale (186) e la nomina avrà la durata di un triennio.

Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero dell'economia nazionale od un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale delle foreste e dei demani (187).

(186) Vedi nota all'art. 10.
(187) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

110. La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto.
Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del Demanio forestale, il Ministero dell'economia nazionale (188) non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di Amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli Ispettori dipartimentali (189).

(188) Vedi nota all'art. 10.
(189) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

111. Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale (190) per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna (191).
Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto:
a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;
b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione;
c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;
d) le coste, il cui rimboschimento, per rabioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale (192) di concerto con i Ministri competenti.
Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i Demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Province (193).

(190) Vedi nota all'art. 10.
(191) Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991.
(192) Vedi nota all'art. 10.
(193) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

112. Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per la economia nazionale (194).
In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'Autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo (195).

(194) Vedi nota all'art. 10.
(195) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

113. Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (196).
Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.
Allorché l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa ai termini della L. 20 novembre 1859, n. 3755 (197), o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.
Nelle Province, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dalla alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conforme mente ai patti contrattuali (198).

(196) Riguardante l'espropriazione per pubblica utilità.
(197) Per la concessione di miniere e cave per Piemonte, Liguria e Sardegna; la materia è stata successivamente regolata dal D.Lgs. 29 luglio 1927, n. 1443.
(198) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

114. In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21 (199).

(199) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

115. Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.
Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nei possessi dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità (200).

(200) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

116. I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle province di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono

destinati principali mente a stazioni climatiche (201).

---

(201) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

117. È data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (202):

a) di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'Azienda, allo scopo ed a condizione che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;

b) di fare concessioni temporanee di acqua;

c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione (203).

---

(202) Vedi nota all'art. 10.

(203) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

118. Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novant'anni e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta.

I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo all'Azienda.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato (204).

---

(204) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

119. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (205) di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie.
È pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta (206).

---

(205) Vedi nota all'art. 10.
(206) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

120. Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (207), udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda (208).

---

(207) Vedi nota all'art. 10.
(208) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

121. Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'art. 111, comma primo e secondo *a*) (209).

(209) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

122. L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale (210) in base a norme stabilite da apposito regolamento.
Il conto consuntivo dell'Azienda, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali (211).

(210) Vedi nota all'art. 10.
(211) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

123. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale (212);
b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;
c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;
d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
e) il ricavato di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda (213).

(212) Vedi nota all'art. 10.
(213) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

124. Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale (214) verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.
Allo stesso conto corrente affluiranno:
a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le LL. 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;
b) il reddito delle foreste di cui alla lettera *b*) dell'art. 106;
c) il reddito delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere dall'esercizio 1924-25;
d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;
f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda (215).

---

(214) Vedi nota all'art. 10.
(215) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

125. L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa.
Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (216), sentito il Comitato di amministrazione (217).

---

(216) Vedi nota all'art. 10.
(217) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

126. L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera *a*) dell'art. 124 la somma di lire 600.000; sui redditi di cui alla lettera *b*) la

somma di lire 52.684,30, corrispondenti al provento medio accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui redditi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo lire 3.000.000 nell'esercizio 1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi.
Qualora l'Azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori quelle da versare al Tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse (218).

---

(218) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

127. Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa (219).

---

(219) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

128. Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio.
L'Azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti (220).

---

(220) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

129. Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente (221).

---

(221) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti
Sezione I - Disposizioni generali

130. I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (222).
I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10 (223).

---

(222) Vedi nota all'art. 4.
(223) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi (224).

---

(224) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio (225).

---

(225) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (226). Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio (227).

---

(226) Vedi nota all'art. 4.
(227) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

134. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato (228) (229).

---

(228) Ai sensi dell'art. 32, ultimo comma R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e delle Tesorerie della provincia sono state devolute ai Consigli provinciali dell'economia corporativa. Successivamente il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni e i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

(229) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (230).
Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (231) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.
Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (232) (233).

---

(230) Vedi nota all'art. 4.
(231) Vedi nota all'art. 10.
(232) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10 della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.
(233) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione (234).

---

(234) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

137. Il Ministero dell'economia nazionale (235) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.
I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati (236).

---

(235) Vedi nota all'art. 10.
(236) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

138. La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. È però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.
Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.
Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale (237).

---

(237) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti
Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono
§ 1 - Costituzione delle Aziende speciali

139. I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti

dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente (238).
In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.
La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale (239) (240).

---

(238) Vedi, anche, l'art. 13 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura.
(239) Vedi anche artt. 4 e 9 L. 25 luglio 1952, n. 991. Vedi anche nota 5 all'art. 10.
(240) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

140. La costituzione dell'Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale (241).
La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (242) (243).

---

(241) R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
(242) Vedi nota all'art. 4.
(243) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

141. L'Azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.
Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell'Azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'Azienda.
Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale

(244), e dovrà essere comunicato al Ministero della economia nazionale (245) (246).

---

(244) Vedi nota all'art. 4.
(245) Vedi nota all'art. 10.
(246) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

142. A sovraintendere all'Azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a consiglieri comunali.
La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provinciale (247).
La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 159.
Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice, che del Direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento del presente decreto (248).

---

(247) R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
(248) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

143. Costituita l'Azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.
Allorché si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull'esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto.
Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui Demani comunali.
Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.
Decorso un anno dalla costituzione dell'Azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario (249).

(249) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

144. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.
Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'Azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese.
Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione amministratrice.
La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Ispettorato forestale.
Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratta di tagli straordinari (250).

(250) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

145. Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale (251), intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il Presidente della Commissione al Sindaco.
Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:
a) quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;
b) quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;
c) quando trattisi dell'acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte (252).

(251) R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
(252) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

146. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'Azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Prefetto o del Sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (253).
Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'Azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal Prefetto, su conforme parere della Giunta Provinciale amministrativa e sentito il Comitato forestale (254) (255).

---

(253) Vedi nota all'art. 4.
(254) Vedi nota all'art. 4.
(255) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

147. La Amministrazione temporanea dell'Azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della Commissione.
Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il Prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta (256).

---

(256) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

148. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'Azienda e la gestione diretta del patrimonio.
Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'Azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Comitato forestale (257) (258).

---

(257) Vedi nota all'art. 4.
(258) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

149. Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'Azienda.
Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 139, salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 159 (259).

---

(259) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti
Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono
§ 2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi

150. Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.
La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola

(260).

---

(260) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

151. L'Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'Azienda, determinandone le attribuzioni (261).

---

(261) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

152. Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto la approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150.
Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per l'erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza (262).

---

(262) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti

Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono

§ 3 - Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti

153. Il Ministro per l'economia nazionale (263), su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159 (264).

---

(263) Vedi nota all'art. 10.

(264) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

154. Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (265), ad assumere la Direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159.

In tal caso tra il Comune o l'ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell'ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale (266) e, nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa (267).

---

(265) Vedi nota all'art. 10.

(266) Vedi nota all'art. 4.

(267) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

155. Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia (268) (269).

(268) Vedi nota all'art. 139.
(269) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio.
La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio (270).

(270) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

157. [Il prefetto, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti alla stessa provincia, ed il ministro per l'economia nazionale, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti a più provincie, possono, su proposta dei competenti comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione.

Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio.

I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all'art. 139.

Sono escluse da tali benefizi le cooperative e le società commerciali.] (271) (272).

(271) Abrogato dall'art. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991.
(272) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

158. Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:
1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;
2° all'approvazione del regolamento del consorzio;
3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale (273).

---

(273) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti
Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono
§ 4 - Personale direttivo

159. La nomina del Direttore tecnico può esser fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal regio Istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento (274).

---

(274) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

160. Il Direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'Azienda, di cui all'art. 141, riveste a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale (275).

---

(275) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO IV
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti
Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti
Sezione III - Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti

161. Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale (276) sentito il Comitato forestale (277), o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.
In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri enti.
La costituzione del distretto non priva i Comuni della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali (278).

---

(276) Vedi nota all'art. 10.
(277) Vedi nota all'art. 4.
(278) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

162. La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale (279), su proposta del Comitato forestale (280), tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nella attualità detti beni sieno suscettibili (281).

---

(279) Vedi nota all'art. 10.
(280) Vedi nota all'art. 4.
(281) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

163. I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle foreste (282), il quale assume le funzioni del Direttore tecnico delle Aziende speciali dei Comuni, di cui al paragrafo primo della sezione II del presente capo.
Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia (283).

---

(282) Vedi nota all'art. 39.
(283) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

164. Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle Amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.
Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un Commissario nominato dal Prefetto (284).

---

(284) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

165. Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefizi di cui all'art. 137 (285).

---

(285) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

166. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.
L'Azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare (286).

---

(286) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

167. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144 (287).

---

(287) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

168. Il Comune o l'ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in Amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'ente, cui i beni appartengono e l'Azienda.
In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'Azienda stessa (288).

---

(288) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO V

Diritto d'uso sui boschi e sui terreni vincolati (289)

169. Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (290) potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.
I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati (291).

---

(289) Vedi anche L. 16 giugno 1927, n. 1766.
(290) Ora art. 1021 c.c. 1942.
(291) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.
Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale (292), intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (293) ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.
Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento (294).

---

(292) Vedi nota all'art. 10.
(293) Vedi nota all'art. 4.
(294) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

171. Ove i diritti di uso siano esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei

giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.
È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti (295).

---

(295) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO VI
Organi dell'Amministrazione forestale

172. La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale (296), che la esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani (297) da cui dipende il Corpo reale delle foreste (298) (299).

---

(296) Vedi nota all'art. 10.
(297) Con R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, la Direzione generale è stata soppressa e le sue funzioni sono state attribuite alla Azienda di Stato per le foreste demaniali. Con D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, è stato ripristinato il Corpo forestale dello Stato.
(298) Vedi nota all'art. 39.
(299) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

173. Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi:

a) personale forestale tecnico e di custodia;
b) istruzione forestale superiore e secondaria;
c) circoscrizioni forestali;
d) rimboschimenti;
e) incoraggiamenti alla silvicoltura;
f) tutela economica dei boschi;
g) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
h) polizia e contenzioso forestale;
i) statistica forestale;
k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali;

l) ampliamento del Demanio forestale dello Stato (300) (301).

---

(300) L'organizzazione dei servizi della Direzione generale delle foreste è superata dalla devoluzione delle sue attribuzioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
(301) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

174. Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale (302) in materia forestale è la sezione prima del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai RR.DD. 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579 (303) (304).

---

(302) Vedi nota all'art. 10.
(303) L'organo consultivo è ora il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del R.D. 29 maggio 1941, n. 489.
(304) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

175. Il Corpo reale delle foreste (305) è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia.
L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.
Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di Polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di Pubblica Sicurezza (306).

---

(305) Vedi nota all'art. 39.
(306) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

176. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo reale delle foreste (307) sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due Ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto ministeriale.
I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (308) (309).

---

(307) Vedi nota all'art. 39.
(308) Ora ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).
(309) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

177. Le spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste (310) sono a carico dello Stato.
Le Province concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della L. 3 marzo 1912, n. 134 (311) (312).

---

(310) Vedi nota all'art. 39.
(311) Il nuovo testo unico per la Finanza locale è stato emanato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; vedi, in particolare, art. 3, n. 7.
(312) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

178. Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti.
Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani.
Gli uffici di ripartimento sono retti da Ispettori capi o da Ispettori principali di prima

classe; gli uffici distrettuali da Ispettori principali di prima e seconda classe o da Ispettori (313).

---

(313) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

179. Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

a) capi sorveglianti forestali;

b) sorveglianti;

c) allievi sorveglianti,

è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni (314).

---

(314) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

180. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l'economia nazionale (315) (316).

---

(315) Vedi nota all'art. 10.

(316) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

181. In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale (317), la quale avrà la funzione di Presidente;

b) dell'Ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;

c) dell'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato;

d) di un Direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale (318);

e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue adunanze (319) (320).

---

(317) Vedi nota all'art. 10.

(318) Vedi nota all'art. 10.

(319) Vedi nota all'art. 4.

(320) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie

182. Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idreogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura senza autorizzazione del Comitato forestale (321).

Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato (322) potrà imporre le modalità della utilizzazione ed, occorrendo, sospenderla.

Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato (323), da deliberarsi alla prima adunanza.

I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo II del presente decreto (324) (325).

---

(321) Vedi nota all'art. 4.

(322) Vedi nota all'art. 4.

(323) Vedi nota all'art. 4.

(324) Così modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. L'ultimo comma dell'art. 182 ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1926, n. 35.
(325) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

183. Nelle nuove province, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di Polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.
Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone (326) (327).

---

(326) Così modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. L'ultimo comma dell'art. 182 ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1926, n. 35.
(327) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

184. Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove Province e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate (328).

---

(328) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

185. I Comitati forestali (329) di cui all'articolo 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229.
Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte dei Consigli suddetti.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle Province della Calabria, qualora non siano stati ancora istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle Commissioni provinciali, di cui all'art. 67 della L. 25 giugno 1906, n. 255 (330) (331).

---

(329) Vedi nota all'art. 4.
(330) La sostituzione dei Comitati provinciali con i Consigli agrari provinciali di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229 e la sostituzione delle Commissioni provinciali per la Calabria di cui all'art. 67 L. 25 giugno 1906, n. 225 con i Comitati forestali sono superate dalle norme di cui al D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, il quale ha devoluto le attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura, ricostituite in ogni capoluogo di provincia.
(331) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

186. A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (332), di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto (333).

---

(332) Vedi nota all'art. 10.
(333) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato *C* al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

ALLEGATO 3

ELENCO A) INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati alla preventiva autorizzazione, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

1) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a g compresi fra 0,20 g e 0,25 g). I comuni interessati sono quelli desunti dagli elenchi ufficiali della Protezione Civile;
2) interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (elenchi A e B della DGR n. 292 del 14.07.2014 e comunque anche tutte le opere rientranti in classe d'uso III e IV ai sensi delle NTC vigenti);
3) strutture che si discostano dalle usuali tipologie e/o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche come di seguito riportate (assunzione di fattori di struttura q_o molto elevati, torri, serbatoi e silos di notevoli dimensioni, complesse strutture idrauliche o marittime, particolari strutture strallate, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, edifici non regolari in pianta e/o elevazioni" caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3);
4) le opere geotecniche complesse (muri, paratie ecc.) **(**)** ;
5) interventi soggetti a verifica a campione di cui all'art. 3 comma 2 e 3 della Legge Regionale di riferimento e del relativo Regolamento di attuazione.

(**) i muri di sostegno di cui al punto 5) sono quelli aventi altezza superiore a ml. 5,00 misurata dall'estradosso delle fondazioni. Le paratie sono quelle la cui altezza complessiva sia superiore a ml. 10,00

ELENCO B) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

1) interventi che non rientrano nella fattispecie di cui all'Elenco " A";
2) opere appartenenti alla classe d'uso II;
3) interventi che non rientrano nell'Elenco "C";
4) interventi locali e riparazioni, ai sensi delle NTC vigenti, su costruzioni esistenti comprese quelle di cui al punto 3 dell'elenco A;
5) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

ELENCO C) OPERE PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R**.**

1. Ponteggi provvisori, in elementi metallici o legno realizzati per la manutenzione, ristrutturazione *e la* protezione di edifici e che rispettino, comunque, le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni";

2. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. Basamenti per macchine e/o apparecchiature generiche (elettriche, idrauliche ecc.) stabilmente ancorate alla fondazione non a servizio di impianti dichiarati strategici e che abbiano, comunque, una superficie < a mq. 3,00;
3. Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 2 lettere a) e b) dell'art.9 della L.R n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 1O comma 4 del PIR - Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12.06.2007;
4. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima ≤ a 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima ≤ a 1.00 m e altezza complessiva ≤ a 2.00 m;
5. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima ≤ a 1,50 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
6. Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza ≤ a 3.00 m e dimensione in sezione ≤a *0.40x0.40* m2 o in acciaio;
7. Pergolati, gazebi, chioschi e tettoie aperte in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura ≤ a 0.25 KN/m2 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli lsopan, ecc.), di altezza massima ≤ a 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie ≤ a 30 m2, purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, ed anche posti ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sovrastante;
8. Piscine prefabbricate di superficie ≤ a 100 m2, di profondità ≤ a 2.00 m (di cui fuori terra s 0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
9. Vasche fuori terra di altezza ≤ a 1.20 m e volume ≤ 30 m3;
10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume ≤ a 20 m3 per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima ≤ a 4.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato *e/o* brevetto ministeriale aventi misure interne ≤ a 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ a 1.50 m;
14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza ≤ a 4,00 m. (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza s a 0.20 m) di larghezza s a 1.80 m purchè la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ a 25 m2 e altezza interna ≤ 3.00 ml. realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ a 0,5 KN/m2;
16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi altezza interna ≤ 2,50 ml. e superficie in pianta ≤ 15 m2;
17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione di altezza < di m. 8,00, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo s a 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
19. Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza ≤ a 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle leggi Regionali vigenti in materia;
20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia s: al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di salato o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);

21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza ≤ a 1.50 m.
23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza ≤ a 1,50 m.
24. Interventi su opere esistenti. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
25. Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore > a 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;

b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;

c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tampona mento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata.

26. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata.
27 Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
28. Chiusure di verande o balconi, anche a piano terra, con pannelli o altri materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente s a 0,8 KN/m2 e comunque s a 1 KN/ml;
29. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ a 1.00m m2, o eliminazione di parti di solaio per la realizzazione di scale o ascensori
30. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e *permanente* portato (G2) complessivamente s a 0,20 *KN/m2* ancorati alle strutture;
31. Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o in acciaio). a, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
32. Installazione di montacarichi, e piattaforme elevatrici aventi una portata s 10 KN dotati di certificato *elo* brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere; .
33. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici,ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso <= 40 Kg, diametro <= 1.30 m, braccetti di collegamento con la struttura esistente <= 0.30 m, dotate di certificato *elo* di brevetto ministeriale.
34. Paline porta antenne di telefonia mobile aventi diametro non superiore a 140 mm., peso complessivo non superiore a 3 KN, (comprensivo delle apparecchiature), altezza max pari a ml. 9,00 dal lastrico solare, staffate alla struttura verticale e ancorate al solaio. L'altezza massima sarà la somma di h1 (altezza del torrino) e di hZ (non superiore a 1,5 di h1 "altezza torrino").
35. Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata ≤ 1,1 m della quale siano forniti gli elementi tecnici principali (ed. esempio scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica) in caso di edifici esistenti;

36. Shelter alloggiante le apparecchiature elettroniche, poggianti su travi di ripartizione dei carichi, avente peso complessivo non superiore a 3 KN/mq., ancorato al suolo o s struttura portante degli edifici esistenti (per un massimo dI n. 3 Shelter ogni 50 mq. di superfice).
37. Strutture a *servizio della tecnologia W/MAX (connessione banda larga diffusa via etere da parte di operatore titolare di concessione ministeriale), gravanti sulla costruzione* In cui ciascun elemento radiante (antenne *elo* parabole) abbia superficie <= 0,5 mq .

38. Gabbionate di altezza strutturale fuori terra <= 3,00 mt. se non prospettano su aree pubbliche, 2,00 mt. se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale <= 15 ° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

39. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opera di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra <= 2,00 mt. ;

40. Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate;

41. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;

42. trasformazione di finestra in portafinestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporti l'aumento della larghezza del vano;

43. Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie;

44. spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.

45. opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche per come previsto all'art. 79 – 80 del DPR 380/01.

ELENCO D) INTERVENTI IN VARIANTE DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Interventi che non comportano modifiche strutturali significative, dichiarate secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

1) mancata esecuzione di interventi strutturali, limitatamente agli elementi secondari (quali porzioni limitate di tamponature, balconi, parapetti, fori nei solai (vedi punto 29 elenco C) di dimensioni contenute) previsti nel progetto già autorizzato, che non creino, comunque, diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;
2) interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale, coperture secondarie) a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e della robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
3) variazione della posizione dell'opera nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità del terreno.

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16
Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.
(*BURC n. 89 del 17 settembre 2020*)

(Le disposizioni della presente legge, ai sensi dell'articolo 18, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 16. Il regolamento n. 1 del 04 gennaio 2021 è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 22/12/2020 - D.G.R. 503/2020 - e pubblicato sul BURC n. 1 del 04 gennaio 2021 e ripubblicato per errata corrige sul BURC n. 5 del 15 gennaio 2021).

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni, anche attraverso la procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMI.CA, messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata "piattaforma".

Art. 2
(*Principi generali*)

1. La presente legge detta disposizioni in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.
2. Ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del medesimo decreto, gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:
   a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
   b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
   c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.
3. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva il regolamento di attuazione della presente legge che reca anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, predisposte dal dipartimento regionale competente in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

Art. 3
(*Tipologia di interventi e procedure applicative*)

1. Gli interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis, comma 1,lettera a), del d.p.r. 380/2001, come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, per come previsto dall'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, alla preventiva autorizzazione del progetto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione della

presente legge. Il progetto è inviato allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".

2. Gli interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e in deroga all'articolo 94, comma 1, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali". Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti dal regolamento di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, al preavviso scritto al SUE con contestuale deposito del progetto, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94-bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 le varianti che sono definite "non sostanziali", come dettagliate nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 3. Le stesse sono riportate analiticamente dal direttore dei lavori nella relazione di fine lavori e confermate dal collaudatore delle opere nella relazione di collaudo.
6. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla l. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia", capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
7. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.

Art. 4

(*Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto*)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del d.p.r. 380/2001, a darne preavviso scritto al SUE che provvede a trasmetterne copia al competente Settore tecnico regionale. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto avvengono con le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.
2. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, le amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 17 della l. 64/74 e dell'articolo 4 della l. 1086/71, ne danno preavviso scritto al Settore tecnico regionale per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94-bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, ogni modifica strutturale, planimetrica e architettonica che non rientra tra le cosiddette "varianti non sostanziali", è oggetto di variante progettuale da denunciarsi, con espresso riferimento al progetto principale, secondo le procedure di cui all'articolo 3 e con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. Il Settore tecnico regionale, attraverso il SUE acquisisce al protocollo, in modo automatico e per il tramite della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, rende disponibile, nella predetta piattaforma informatica, l'autorizzazione nel caso di "interventi rilevanti". Nel caso di "interventi di minore rilevanza", effettuate le verifiche in automatico sulla completezza della documentazione, l'attestazione di deposito è costituita

dalla ricevuta telematica della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, salvo per quegli interventi sorteggiati per il controllo a campione, per i quali la suddetta attestazione sarà resa disponibile una volta effettuate le verifiche secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

5. Fino all'attivazione del SUE, il progettista strutturale trasmette all'amministrazione comunale copia digitale dell'istanza, del progetto e dell'autorizzazione o dell'attestato di deposito. La copia può essere consegnata su supporto digitale, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata ai comuni che provvedono all'archiviazione nelle forme di legge.
6. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla esecuzione degli stessi, ne dà comunicazione telematica al SUE, che riporta anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui ricade l'opera da realizzare.
7. Copia del provvedimento autorizzativo o dell'attestazione di avvenuto deposito è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.
8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico contrastanti, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5
(*Progetto e allegati*)

1. II progetto ha carattere esecutivo ed è redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l.64/1974 e dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, se applicabile, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e, comunque, secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione della presente legge.
2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, con la quale asseverano ai sensi del d.p.r. 445/2000:
   a) che il progetto è rilevante, ovvero di minore rilevanza, ovvero privo di rilevanza neiriguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
   b) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, se applicabile, e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;
   c) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
   d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
   e) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Art. 6
(*Verifiche*)

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche, sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertarne la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche, tenendo conto della tipologia delle opere di cui all'articolo 3, sono eseguite con le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.
3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
2) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
3) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
4) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore, se individuato;
b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
5) congruità con la normativa vigente per come specificato nel regolamento di attuazione della presente legge;
6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e in particolare al punto 10.2 NTC18;
7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.

4. II progettista è responsabile dell'intera progettazione strutturale.
5. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
b) l'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.
6. L'atto autorizzativo o di diniego è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Art. 7
(*Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II*)

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001 sono effettuati con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8
(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, oggetto di condono edilizio ai sensi della normativa vigente, è depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
2. II certificato è redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento, come indicato all'articolo 2 comma A6 e B5 del decreto ministeriale 15 maggio 1985, dai connessi decreti ministeriali e circolari ministeriali ed è firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9
(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974 e nella parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori e il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato o depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, attestano che le opere sono state seguite in conformità

al progetto autorizzato o depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, attesta specificatamente, per come stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r.

4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II, del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, invia al collaudatore la comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché la certificazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica e al progetto autorizzato. Tale certificazione di rispondenza costituisce documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori trasmette al SUE e, fino alla sua istituzione, al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita certificazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato o depositato, ai sensi della normativa sismica.

Art. 10
(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971,nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, accertano che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Gli stessi agenti accertano, ai sensi del citato articolo 103 del d.p.r. 380/2001 se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Settore tecnico regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano a essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV sezione III del d.p.r. 380/2001.

Art. 11
(Utilizzazione degli edifici)

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è richiesta l'esibizione del certificato di collaudo statico e dell'attestazione di rispondenza di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 12
(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 13
(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, chiedono al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l.64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) sono corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, della l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, articolo 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), nel rispetto del Quadro territoriale regionale e della normativa di settore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e con le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14
(Norma transitoria e di rinvio)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti riguardanti progetti già autorizzati o depositati con le normative previgenti.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 15
(Costituzione del SUE)

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), per come previsto dall'articolo 5 del d.p.r. 380/2001.
2. Le comunicazioni sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del d.p.r. 380/2001, esclusivamente attraverso il SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.
3. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.
4. Nelle more dell'entrata in esercizio della predetta piattaforma, le procedure di cui alla presente legge sono svolte direttamente presso il Settore tecnico regionale competente per territorio, attraverso la piattaforma SISMI.CA.

Art. 16
(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 17
(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
2. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) è abrogata a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (1)
Riforma del sistema regionale e locale (2).

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.
(2) Con Delib.G.R. 12 novembre 2001, n. 2382 sono state approvate le linee-guida per l'approvazione e la gestione degli interventi del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre 2006, n. 1339, la Delib.G.R. 29 dicembre 2006, n. 1987, la Delib.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1827, la Delib.G.R. 18 marzo 2013, n. 271, la Delib.G.R. 31 marzo 2014, n. 409, la Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 1939, la Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 1940, la Delib.G.R. 29 marzo 2016, n. 407, la Delib.G.R. 5 marzo 2018, n. 289, la Delib.G.R. 11 marzo 2019, n. 335 e la Delib.G.R. 9 giugno 2021, n. 838.

Parte prima
Disposizioni generali e norme di principio
TITOLO I
Finalità e princìpi

Art. 1

Finalità e indirizzi generali.

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i princìpi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:

a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;

b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;

c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.

2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il princìpi o della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.

3. Sono oggetto specifico della presente legge:

a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;

b) il conferimento di funzioni ai comuni, alle Unioni di comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla città metropolitana di Bologna e alle province,

nonché alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali.

Art. 2

Princìpi.

1. La presente legge si ispira ai princìpi generali definiti dal presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del princìpi o di sussidiarietà;

b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;

c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;

d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.

3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del princìpi o di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:

a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;

b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.

5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:

a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;

b) razionalizza il quadro legislativo fissando princìpi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;

c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.

6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i princìpi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Criteri per le disposizioni di parte terza.

1. In coerenza con i princìpi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:

a) la definizione dei contenuti generali;

b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;

c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;

d) la disciplina dei procedimenti;

e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;

f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.

Art. 4

Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative.

1. La Regione, nonché le province ed i comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.

2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del princìpi o di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:

a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;

b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;

c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

d) la durata ed il compenso.

3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più

soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte prima
Disposizioni generali e norme di principio
TITOLO II
Norme sulla decorrenza delle funzioni e sui trasferimenti di beni e risorse

Art. 5

Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli enti locali.

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinché i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonché in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Art. 6

Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento.

1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000 (3).

---

(3) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 1, L.R. 24 marzo 2004, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalità:
a) previa definizione dell'entità complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale è effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite;
b) il trasferimento è operato direttamente dai D.P.C.M. e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della Regione».

Art. 7

Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità.

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonché al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun D.P.C.M. emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei

bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 8

Mobilità del personale.

1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
6-bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di cui al comma 1, dell'art. 238, sono a. carico della Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito (4).

---

(4) Comma aggiunto dall'art. 51, L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 9

Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie.

1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della Regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.

Parte seconda
Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
TITOLO III
Livelli del governo territoriale e princìpi per la ripartizione delle funzioni
Capo I - Ruolo dei soggetti istituzionali

Art. 10

Princìpi generali per la ripartizione delle funzioni.

1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a

garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;

c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;

d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.

Art. 11

Funzioni dei comuni.

1. È attribuita ai comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.

Art. 12

Funzioni delle province.

1. Le province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai comuni singoli o associati, nonché quelle individuate nella parte terza della presente legge.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 13

Funzioni della città metropolitana di Bologna.

1. Saranno attribuite alla città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i princìpi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.

Art. 14

Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonché le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonché l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 15

Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite.

1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.

Art. 16

Potere sostitutivo (5).

[1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati] (6).

---

(5) Vedi, anche, l'art. 16, comma 2, L.R. 20 ottobre 2003, n. 20.
(6) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 5, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Parte seconda
Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
TITOLO III
Livelli del governo territoriale e princìpi per la ripartizione delle funzioni

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Capo II - Camere di commercio industria artigianato agricoltura.

Art. 17

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i comuni, le province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.

Art. 18

Controllo sugli organi.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 19

Consultazione.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.

Parte seconda
Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
TITOLO III
Livelli del governo territoriale e princìpi per la ripartizione delle funzioni
Capo III - Forme associative e strumenti di integrazione dei comuni

Art. 20

Forme associative.

1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alla legge regionale di disciplina delle forme associative tra Enti locali (7).

---

(7) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 26 aprile 2001, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Unioni di comuni. 1. La Regione promuove, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione è rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei comuni in qualunque fase e stadio della esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione è comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.».

Art. 21

Associazioni intercomunali.

[1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per le Unioni di comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono costituite da comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune può appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione.
L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando le modalità per la loro elezione e prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi dei comuni associati;
b) disciplinare le modalità per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli comuni alla Associazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione può prevedere che l'accesso ai contributi sia subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione rilevato sulla base dell'entità percentuale del personale e delle risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli comuni] (8).

---

(8) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Art. 22

Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997.

[1. Le funzioni delle Comunità montane sono determinate dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante «Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della

montagna».
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (9).
b) ... (10).
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del 1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si applicano le disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2.
4. Le restanti Comunità montane adeguano il proprio Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta e il Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del Presidente e della Giunta della Comunità montana. I Consigli che, in seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresì le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del 1997.
5. È delegata alla Provincia competente per territorio la regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione della Comunità montana in Unione e di quelli connessi all'eventuale successivo scioglimento dell'Unione] (11).

---

(9) Sostituisce l'art. 12, L.R. 19 luglio 1997, n. 22.
(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L.R. 19 luglio 1997, n. 22.
(11) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Art. 23

Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei comuni interessati. Le province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali così determinati. In caso di inerzia delle province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.

Art. 24

Programma di riordino territoriale.

[1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Il suddetto programma indica altresì le forme associative costituite in attuazione dell'art. 21.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni in relazione al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le Associazioni intercomunali;

b) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni o alle Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto più che proporzionale rispetto al numero dei comuni che le compongono;

c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti;

d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene assicurato che la quantità e l'importanza delle funzioni e dei servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti.

3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle Unioni di comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito un Comitato regionale per le Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di Presidenti delle Unioni di comuni e delle Associazioni intercomunali. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle politiche di sostegno alle forme associative tra comuni. In particolare esso cura l'attività relativa all'istituzione di un osservatorio sui piccoli comuni e sulle forme associative. Ai componenti del Comitato viene corrisposta una indennità pari al 25% dell'indennità di carica lorda dei consiglieri regionali] (12).

---

(12) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Parte seconda
Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
TITOLO IV
Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
Capo I - Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione

Art. 25

Composizione.

1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle province;
b) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle unioni di comuni con più di 50.000 abitanti (13);
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione (14).

---

(13) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.
(14) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era il seguente: «4. L'espressione della volontà dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, può essere delegata solo ad altro componente della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire, su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli altri comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.».

Art. 26

Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di cinquantamila abitanti.

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i Sindaci dei comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.

Art. 27

Durata in carica.

1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione (15).
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'art. 26, a

nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

---

(15) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3, L.R. 26 aprile 2001, n. 11. Il testo originario così recitava: «2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni legislatura regionale.».

Art. 28

Convocazioni.

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.

Art. 29

Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:

a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;

b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;

c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;

d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;

e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

Art. 30

Espressione dei pareri.

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:

a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;

c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;

d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

Art. 31

Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati

non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 32

Spese di partecipazione.

1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.

Art. 33

Programmazione negoziata.

1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali.
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.

3. Le disposizioni della presente norma, nonché quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono princìpi informatori per la legislazione regionale.

Parte seconda
Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
TITOLO IV
Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
Capo II - Strumenti della concertazione sociale

Art. 34

Conferenza regionale per l'economia e il lavoro.

1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859 costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali.
Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.

Art. 35

Conferenza regionale del Terzo settore (16).

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione,

organizzazione e funzionamento della Conferenza.

---

(16) Articolo così sostituito dall'art. 45, comma 1, L.R. 30 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 1 della medesima legge), ad eccezione dell'art. 28, comma 2 e dell'art. 47, comma 2, lettera c) della suddetta legge, che entrano in vigore il 1° luglio 2015. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 46, commi da 1 a 4, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Conferenza regionale del terzo settore.
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.».

Parte seconda
Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
TITOLO IV
Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale
Capo III - Comitato regionale di controllo

Art. 36

Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992.

1. In attuazione della legge n. 127 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione».
2. ... (17).
3. ... (18).
4. ... (19).
5. ... (20).
6. ... (21).
7. ... (22).
8. ... (23).
9. ... (24).
10. ... (25).
11. [...] (26).

---

(17) Sostituisce l'art. 2, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(18) Sostituisce l'art. 23, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(19) Sostituisce l'art. 25, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(20) Sostituisce l'art. 26, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(21) Sostituisce l'art. 28, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

(22) Sostituisce l'art. 30, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(23) Sostituisce l'art. 31, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(24) Sostituisce l'art. 32, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(25) Sostituisce l'art. 33, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(26) Comma abrogato dall'art. 64, comma 2, lettera i), L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Sostituiva l'art. 44, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, abrogato anch'esso dal suddetto art. 64.

Art. 37

Abrogazioni e norma interpretativa.

1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992, sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992, si riferisce alle « Sezioni del Comitato regionale di controllo» o ai «Presidenti delle sezioni » è da intendere che si riferisca al «Comitato» ed al «Presidente del Comitato». Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992, si riferisce al «Comitato» ed al «Presidente del Comitato» è da intendere che si riferisca alle «Sezioni del Comitato regionale di controllo» o ai «Presidenti delle sezioni».
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante «Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» sono abrogate le parole da «e per essi» fino a «Comunità montane».

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I - Agricoltura

Art. 38

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Esercizio delle funzioni.

1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34», come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo-alimentari anche con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al capo VI del titolo V svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 in quanto compatibili.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo II - Artigianato

Art. 39

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni in materia di artigianato così come definita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 40

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese (27);

e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;

f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito;

g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale (S.I.O.E.).

---

(27) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 maggio 2006, n. 680, la Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 355 e la Delib.G.R. 29 dicembre 2008, n. 2348.

Art. 41

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano Territoriale di coordinamento provinciale;

b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;

c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.

2. Le province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.

3. Le province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni

stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
4. Le province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.

Art. 42

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.

Art. 43

Funzioni delle C.C.I.A.A.

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 44

Riparto delle risorse.

1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

Art. 45

Rinvii.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonché con il sistema bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 «Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane» di cui all'allegato 1 della legge n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994.

1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante «Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana», è abrogato.
2. ... (28).
3. Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse le parole «realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o».
4. Il capo II del titolo III della L.R. n. 20 del 1994 è abrogato.

---

(28) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 17, L.R. 16 maggio 1994, n. 20.

Art. 47

Norma finale.

1. Le province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 45.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo III - Conferimento delle funzioni in materia di industria

Art. 48

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla

lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.

Art. 49

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;
c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese;
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
m) l'attuazione di programmi comunitari;
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione.
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali.
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 50

Funzioni degli Enti locali.

1. Le province e i comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle province competono le funzioni amministrative concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
4. Ai comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo IV - Cooperazione

Art. 51

Esercizio delle funzioni.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.

Art. 52

Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990.

... (29).

---

(29) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 7, L.R. 23 marzo 1990, n. 20.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sviluppo economico e attività produttive
Sezione I - Ulteriori provvedimenti in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998

Art. 53

Fondo unico regionale per le attività produttive industriali.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale

confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.

Art. 54

Programma regionale (30).

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative (31).
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

a-bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane (32);

b) la qualificazione delle risorse umane;

c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;

d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;

f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;

h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela

della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;

i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

5. Il programma regionale sostiene altresì:

a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;

b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

---

(30) Per la proroga del programma triennale per le attività produttive 2003-2005, vedi l'art. 27, L.R. 26 luglio 2007, n. 13.
(31) Con Delib.Ass.Legisl. 25 luglio 2012, n. 83 è stato approvato il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui al presente comma.
(32) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 1, L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.

Art. 55

Modalità e procedure di intervento (33).

1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:

a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998;

b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

---

(33) Per la proroga del programma triennale per le attività produttive 2003-2005, vedi l'art. 27, L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 56

Convenzioni.

1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalità di stipula.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 57

Monitoraggio e valutazione del programma regionale.

1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sviluppo economico e attività produttive

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Sezione II - Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive industriali

Art. 58

Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito.

1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonché i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.
8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.

Art. 58-bis

Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (34).

1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

---

(34) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 maggio 2020, n. 1, a decorrere dal 30 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 59

Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.

1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al mercato dei capitali, nonché attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 237, e definisce criteri e modalità della concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.

Art. 60

Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico.

1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per a ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:

a) lo sviluppo efficace e coordinato di:

1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;

2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali;

3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle imprese;

b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione.

2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.

Art. 61

Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.

1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:

a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno

dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sviluppo economico e attività produttive
Sezione III - Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo

Art. 62

Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata.

1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltreché gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 63

Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive.

1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonché specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.

Art. 64

Progetti di sviluppo delle attività produttive.

1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:
   a) la delimitazione territoriale del progetto;
   b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;
   c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento;
   d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
   e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonché l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attività produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni:
   a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
   b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
   c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
   d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
   e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonché la riqualificazione e

il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata ai comuni competenti per territorio.

Art. 65

Convenzione di realizzazione.

1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.

Art. 66

Intese istituzionali.

1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale.
2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del 1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonché per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sviluppo economico e attività produttive
Sezione IV - Norme comuni

Art. 67

Interventi.

1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonché di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente capo.

Art. 68

Soggetti beneficiari e regimi di aiuto.

1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonché dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:

a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della Regione;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della Regione;

c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;

d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;

e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi

autorizzati dalla Commissione Europea;

f) le associazioni imprenditoriali;

g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;

h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;

i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;

l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro associazioni.

2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il regime di aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione europea, nel caso in cui non sia già stato notificato.

L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione europea.

Art. 69

Norma finale.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti la legge regionale 2 maggio 1983, n. 13, la legge regionale 22 novembre 1991, n. 31, la legge regionale 3 settembre 1992, n. 37, e la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.

2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo VI - Sportello unico

Art. 70

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Sportello unico per le attività produttive.

1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.

Art. 71

Assistenza e informazione alle imprese.

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'art. 70.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo VII - Fiere

Art. 72

Esercizio delle funzioni.

1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel quadro della più generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo VIII - Commercio

Art. 73

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall'art. 39 del D.Lgs.

n. 112 del 1998.
2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 74

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nonché quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni concernenti:
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle province ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi (35);
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.

---

(35) Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 febbraio 2000, n. 287, recante la definizione degli indirizzi e le modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi e la Delib.G.R. 26 aprile 2001, n. 662. Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 maggio 2002, n. 685.

Art. 75

Funzioni degli Enti locali.

1. Sono delegate alle province le funzioni inerenti:

a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.

2. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative loro conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.

Art. 76

Norma finale.

1. Le province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo IX - Relazioni con il sistema camerale

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 77

Rapporti con il sistema camerale.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonché per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese.
2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attività produttive, nonché con i comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo X - Pesca marittima e maricoltura

Art. 78

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

Art. 79

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Funzioni della Regione (36).

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati.

---

(36) Con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1538, con Delib.G.R. 21 aprile 2008, n. 538, con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n. 983 e con Delib.G.R. 30 maggio 2011, n. 744 è stato redatto, ai sensi del presente articolo, il programma annuale delle modalità dei criteri e delle priorità di attuazione degli interventi per la pesca marittima, la maricoltura e le attività connesse, rispettivamente per l'anno 2005, per l'anno 2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2011.

Art. 80

Delega di funzioni.

1. Sono delegate alle province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.
2. Le province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, così come modificata dal presente capo.

Art. 81

Riparto delle risorse.

1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le province costiere di Ferrara,

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

Art. 82

Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979.

1. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche», le parole « vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio».
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.
3. ... (37).
4. Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979, le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «della Provincia».

---

(37) Sostituisce il nono comma dell'art. 8, L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.

Art. 82-bis

Istituzione della Consulta ittica regionale (38).

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.
3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;

b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;

c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;

d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;

e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.

4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

---

(38) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 24 luglio 2014, n. 22. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 15 della medesima legge.

Art. 83

Norma finale.

1. Le province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo XI - Energia
Sezione I - Funzioni in materia di energia (39)

Art. 84

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Definizioni e funzioni della Regione.

[1. Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonché le attività inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonché l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il piano di cui al presente comma è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale.
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonché di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1 dell'art. 86;
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attività ed i servizi che interessano i rispettivi territori.
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonché di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale;
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti

termici.
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonché ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale] (40).

---

(39) La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli da 84 a 89), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.
(40) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 85

Funzioni delle province.

[1. Le province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente capo ed esercitano le seguenti funzioni:
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i comuni dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 86;
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato;
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti;
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali] (41).

---

(41) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 86

Funzioni dei comuni.

[1. I comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.
2. I comuni esercitano le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonché dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi dell'art. 6 della L. 9 gennaio 1991, n. 10;
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia.
3. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali] (42).

---

(42) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 87

Esercizio delle funzioni conferite.

[1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonché delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei princìpi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi] (43).

---

(43) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 88

Convezioni.

[1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con E.N.E.A. (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della L. 25 agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle province e ai comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale] (44).

---

(44) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 89

Norma transitoria.

[1. Nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica energetica regionale] (45).

---

(45) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo XI - Energia
Sezione II - Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica

Art. 90

Modifiche alla L.R. n.10 del 1993.

1. ... (46).
2. ... (47).
3. ... (48).
4. ... (49).
5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.
6. ... (50).
7. ... (51).
8. All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole «L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite da «La Provincia».
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole successive a «della Regione» sono soppresse.
10. ... (52).
11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.

---

(46) Sostituisce l'art. 2, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(47) Sostituisce l'art. 3, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(48) Sostituisce l'art. 4, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(49) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(50) Sostituisce l'art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(51) Sostituisce l'art. 9, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(52) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 15, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo XII - Turismo

Art. 91

Esercizio delle funzioni.

1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto disposto dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 e dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3.

Art. 92

Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997

[1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n. 23, recante «Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo », è abrogata] (53).

---

(53) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 31 marzo 2003, n. 7. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 26 luglio 1997, n. 23.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo I - Pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 93

Princìpi per la riforma della legislazione urbanistica.

1. La Regione, in attuazione dei princìpi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al

controllo diretto dei cittadini;

c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;

d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.

Art. 94

Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978.

[1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso il piano territoriale regionale (P.T.R.), come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) approvato ai sensi dell'art. 1-bis della L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché attraverso i piani territoriali di coordinamento provinciali (P.T.C.P.) e i piani regolatori generali (P.R.G.), che ne costituiscono attuazione.

2. I comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1° agosto 1978, n. 26, rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.

3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26 del 1978, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.

4. ... (54)] (55).

---

(54) Sostituiva il terzo comma dell'art. 10, L.R. 1° agosto 1978, n. 26, poi abrogata, al pari del presente articolo e con la medesima decorrenza, dall'art. 4, L.R. 30 novembre 2009, n. 23.

(55) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo II - Edilizia residenziale pubblica

Art. 95

Princìpi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica (56).

1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti princìpi generali:

a) attribuzione ai comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il princìpi o dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;

b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;

c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;

d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonché da eventuali fondi nazionali e comunitari;

e) definizione dei princìpi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai comuni.

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti princìpi :

a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;

b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, province e comuni, nonché tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del princìpi o di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);

c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

d) competenza delle province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;

e) competenza dei comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono

alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonché all'accertamento dei requisiti.

---

(56) Vedi, anche, la L.R. 27 luglio 1999, n. 17.

Art. 96

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:

a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;

b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;

c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.

Art. 97

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata.

1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 112 del 1998, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I - Disposizioni generali

Art. 98

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.

Art. 99

Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile (57) (58).

1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile", indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali.
2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.
3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.
4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.
5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.
6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99-bis.

---

(57) Il presente articolo, già modificato dall'art. 68, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, è stato poi così sostituito dall'art. 38, L.R. 20 aprile 2012, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 99. Programma regionale per la tutela dell'ambiente. 1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (P.T.R.T.A.).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del P.T.R.T.A. la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.».
(58) Vedi, anche, la Delib.Ass.Legisl. 12 luglio 2011, n. 46, il punto 4, Delib.G.R. 25 ottobre 2021, n. 1679 e il punto 2, Delib.G.R. 7 marzo 2022, n. 297.

Art. 99-bis

Programma regionale per la tutela dell'ambiente (59) (60).

1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
    a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
    b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
    a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere (61);
    b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
    c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.

---

(59) Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 20 aprile 2012, n. 3.
(60) Vedi, anche, il punto 4, Delib.G.R. 25 ottobre 2021, n. 1679.
(61) Per l'applicabilità del limite previsto dalla presente lettera vedi l'art. 11, comma 1, L.R. 10 dicembre 2019, n. 29.

Art. 100

Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente (62).

1. [Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell'articolo 99-bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214] (63).
2. [Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l'atto di programmazione] (64).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento .

---

(62) Articolo così sostituito dall'art. 40, L.R. 20 aprile 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 100. Quadro degli interventi. 1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle province, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle province e limitatamente a singoli settori.
3. Le province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.».
(63) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.
(64) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 101

Valutazione d'impatto ambientale.

1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 102

Corpo regionale forestale.

1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:

a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;

b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;

c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:

1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;

2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;

3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;

4) supporto agli interventi di protezione civile;

d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.

Art. 103

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.

2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;

b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.

4. Le province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.

6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.

8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.

10. Le province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione II - Parchi e protezione della flora e della fauna

Art. 104

Parchi e riserve naturali.

1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi

dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del piano territoriale del parco (P.T.P.) e del regolamento, in conformità ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.
3. Qualora il P.T.P. sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25-bis della medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.

Art. 105

Protezione della flora e della fauna.

1. [Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il P.T.P. e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/ CEE (Habitat), nonché alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104] (65).
2. Competono alle province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

---

(65) Comma abrogato dall'art. 8, comma 4, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Art. 106

Un albero per ogni neonato.

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 113.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.

Art. 107

Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977.

1. ... (66).

---

(66) Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Art. 108

Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981.

1. ... (67).

---

(67) Aggiunge l'art. 10-bis alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 109

Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante «Disciplina dei parchi e delle riserve naturali », le parole da «Tali norme» a «presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.».
2. ... (68).
3. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988, è abrogato.
4. ... (69).
5. ... (70).
6. ... (71).
7. ... (72).

---

(68) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
(69) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
(70) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
(71) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
(72) Aggiunge l'art. 2-bis all'art. 14, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 110

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;

e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;

f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.

Art. 111

Funzioni delle province.

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:

a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative (73);

b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);

c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

2. Alle province è delegato altresì:

a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico (74);

b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.

3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge (75).

---

(73) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 22. Il testo originario così disponeva: «a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta eccezione di quelle di competenza dei comuni previste all'art. 112;».

(74) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

(75) Ai sensi dell'art. 8, L.R. 24 marzo 2000, n. 22, i provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi del presente articolo nel testo previgente alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22 restano validi.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 112

Funzioni dei comuni.

1. È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato (76).

---

(76) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22. Il testo originario così disponeva: «Art. 112. Funzioni dei comuni. 1. È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle pubbliche fognature, nonché quella agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.».
Ai sensi dell'art. 8 della stessa L.R. n. 22/2000, i provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi del presente articolo nel testo previgente alla suddetta L.R. n. 22/2000 restano validi.

Art. 113

Strumenti della pianificazione.

1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:
a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183;
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Art. 114

Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad

assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;

b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;

c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;

e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;

f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;

g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.

3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.

4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.

6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.

Art. 115

Pianificazione provinciale.

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:

a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;

b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.

2. Qualora il P.T.C.P. sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la

Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.

Art. 116

Acque idonee alla molluschicoltura (77).

1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione dei necessari provvedimenti.
3. Le province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.

---

(77) Vedi, anche, la Det. 28 luglio 2000, n. 7206 e la Det. 11 giugno 2002, n. 5306.

Art. 117

Acque dolci idonee alla vita dei pesci (78).

1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130.
2. Le province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.

---

(78) Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 maggio 2002, n. 800.

Art. 118

Acque idonee alla balneazione (79).

[1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.
2. È facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982].

---

(79) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 3, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 119

Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995.

... (80).

---

(80) Aggiunge la lettera t-bis) al comma 1 dell'art. 5, L.R. 19 aprile 1995, n. 44, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 81, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 11.

Art. 120

Protezione dell'ambiente costiero.

1. Le province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione IV - Inquinamento acustico e atmosferico

Art. 121

Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico (81).

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la

tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;

b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

c) determina valori limite di emissione nonché particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;

d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;

e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.

---

(81) Con Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 804 sono state approvate le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui al presente articolo.

Art. 122

Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (82).

1. Le province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:

a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;

b) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più comuni;

c) dalle province, d'intesa fra loro, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più province.

4. Alle province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo (83);

b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;

b-bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (84);

c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.

5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

---

(82) Con Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 804 sono state approvate le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui al presente articolo.

(83) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(84) Lettera aggiunta dall'art. 53, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 123

Impianti termici.

1. È delegato alle province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 124

Inquinamento acustico.

1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle province.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 125

Princìpi generali.

1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti criteri:

a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;

b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;

c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

2. È possibile derogare al princìpi o di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie (85).

---

(85) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278.

Art. 126

Strumenti della pianificazione.

1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:

a) il piano territoriale regionale (P.T.R.) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);

b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;

c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).

Art. 127

Piano territoriale regionale.

1. Il piano territoriale regionale (P.T.R.) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:

a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;

b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;

c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;

d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;

e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;

f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.

2. Il P.T.R., come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Art. 128

Pianificazione provinciale.

1. Le province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le

scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).
2. Il P.T.C.P., in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il P.T.C.P. individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il P.P.G.R., in particolare:

a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

b) localizza, sentiti i comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

4. Il P.P.G.R. è adottato dalla Provincia, sentiti i comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 129

Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994.

1. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante «Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, è così sostituita: «Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti».
2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994, le parole «Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali» sono sostituite con le parole «Piano provinciale gestione rifiuti».
3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.

Art. 130

Direttive regionali (86).

1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:

a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;

b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;

c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.

2. Le province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.

---

(86) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278.

Art. 131

Competenze delle province.

1. In attuazione dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 alle province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.

3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.

Art. 132

Approvazione dei progetti.

1. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.

Art. 133

Garanzie finanziarie.

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.

Art. 134

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Interventi di bonifica.

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi (87).
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale (88).

---

(87) Con Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2667 è stata data attuazione al Piano regionale di bonifica delle aree contaminate, ai sensi del presente comma.
(88) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 135

Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996.

1. È abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 136

Delega in materia di eliminazione degli oli usati.

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sono delegati alle province.

Art. 137

Delega in materia di trasporti transfrontalieri.

1. Sono delegate alle province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al regolamento CEE n. 259/93.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I - Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere

Art. 138

Programmazione e pianificazione.

1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e

idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.
3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La partecipazione delle province interessate alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 139

Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:
a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle province territorialmente interessate, ovvero gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi delegati.
2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di sottobacino, per la formazione dei programmi nonché per la elaborazione di studi e progetti.
3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico-amministrativo, composto da esperti della Regione, delle province, dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente regionale competente in materia.

Art. 140

Princìpi per l'esercizio delle funzioni.

1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i princìpi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonché la riorganizzazione dei competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.

Art. 141

Gestione dei beni del demanio idrico.

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da parte della Regione (89).
1-ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 (90).
1-quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonché la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di concessione (91).
2. [Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale] (92).

3. [La Regione può altresì concedere in uso aree del demanio idrico a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione può inoltre concederle a privati] (93).
4. [I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario] (94).

---

(89) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
(90) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
(91) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
(92) Comma abrogato dall'art. 22, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
(93) Comma abrogato dall'art. 22, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
(94) Comma abrogato dall'art. 22, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Art. 142

Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche.

1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e princìpi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 (95).
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle già accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la necessità dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. È facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152 (96).
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della L. 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni

dell'art. 240 (97).

---

(95) Vedi, al riguardo, il Reg. 20 novembre 2001, n. 41.
(96) Il secondo periodo è stato così sostituito con due periodi dall'art. 1, comma 3, L.R. 4 maggio 2001, n. 12 (Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, della stessa legge). Il testo originario del periodo sostituito era così formulato: « È facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza economica dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività.».
(97) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 143

Dighe.

1. In attesa del funzionamento del Registro italiano dighe (R.I.D.) e fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584, attraverso i servizi tecnici di bacino.

Art. 144

Difesa della costa.

1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto medesimo.

Art. 145

Individuazione delle zone sismiche.

1. La Giunta regionale, sentiti le province e i comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.

Art. 146

Miniere.

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle province ed ai comuni.
2. Alle province compete:
a) il rilascio dei permessi di ricerca;
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla L. 6 ottobre 1982, n. 752;
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. Ai comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, recante «Disciplina delle attività estrattive», la parola «quindici» è sostituita con la parola «venti».
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 147

Deleghe di funzioni alle province.

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative:

a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;

a-bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione (98);

b) attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;

c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei regolamenti CEE n. 355/77, 3164/82, 1932/84, nonché dell'art. 4 della L. 8 novembre 1986, n. 752.

2. Sono altresì attribuite alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, già esercitati dal Genio civile o dal Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:

a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10;

b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui agli articoli 62 e 63 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui all'art. 4 della L. 26 maggio 1965, n. 590;

d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a norma dell'art. 141 del regolamento di Pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'art. 89 del regolamento di P.S. n. 635 del 1940;

f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

---

(98) Lettera aggiunta dall'art. 5, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 148

Deleghe a province e Comunità montane (99).

1. Alle Comunità montane, alle Unioni di comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni amministrative di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concernente la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.
2. Alle Comunità montane, alle Unioni di comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante territorio, è altresì delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.
3. Alle Comunità montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.

---

(99) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

Art. 149

Deleghe ai comuni (100).

1. Sono delegati ai comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della L. 1° novembre 1965, n. 1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari (101);
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086;
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i comuni possono avvalersi delle strutture tecniche regionali (102).
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo

idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle province.

---

(100) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

(101) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 2, L.R. 25 febbraio 2000, n. 8.

(102) Il secondo periodo della presente lettera è stato così modificato dall'art. 32, L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Art. 150

Vincolo idrogeologico (103).

1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque.
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.
4. L'ente delegato può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni il cui piano regolatore generale (P.R.G.) è approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
A tal fine il P.R.G. deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.

6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 (104).
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di inizio di attività, corredata di relazione tecnico-illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresì nell'ambito delle opere di modesta entità quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione agli Enti delegati (105).
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro iniziati.
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.

---

(103) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.
(104) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 22. Il testo originario così disponeva: «6. Il Comune può adeguare il P.R.G. vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata:
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il P.R.G. sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del piano territoriale paesistico regionale;
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il P.R.G. sia stato approvato in data antecedente.».
(105) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 151

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni (106).

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.

---

(106) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II - Disciplina dei canoni idrici

Art. 152

Canoni per le utenze di acqua pubblica (107).

1. In attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per uso irrigazione agricola:

1) 38,73 Euro per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata (108);

2) 0,35 Euro per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata (109);

b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, 1.642,33 Euro (110);

c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, 12.033,45 Euro, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate (111);

d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 273,72 Euro (112);

e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, 11,20 Euro (113);

f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, 821,17 Euro (114).

2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi:

a) 6,20 Euro per uso irrigazione agricola (115);

b) 273,72 Euro per uso consumo umano (116);

c) 1.642,33 Euro per uso industriale (117);

d) 127,76 Euro per pescicoltura ed altri usi indicati alla lettera d) del comma 1 (118);

e) 127,76 Euro per uso idroelettrico (119);

f) 127,76 Euro per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lettera f) del comma 1 (120).

3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine, terrà conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il

primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2000. In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo (121).

4. Il titolare della concessione dovrà effettuare il pagamento del canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. [In caso di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle annualità successive alla prima andrà effettuato entro il 1° marzo di ogni anno] (122).

5. [In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione poliennale dovrà effettuare il pagamento del canone relativo all'anno 1999 alla scadenza dell'annualità e in misura corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999] (123).

6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non può essere, comunque, di misura inferiore a 43,90 Euro (124). Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarità.

6-bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 è ricompreso nelle spese istruttorie (125).

---

(107) Con Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 1274 e con Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1832 sono stati rideterminati, ai sensi del presente articolo, i canoni e le spese istruttorie per derivazioni di acqua pubblica. Vedi anche l'art. 51, comma 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24.

(108) Numero così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(109) Numero così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(110) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(111) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(112) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(113) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(114) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(115) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(116) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(117) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(118) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(119) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(120) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(121) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(122) Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(123) Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(124) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(125) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Art. 153

Spese di istruttoria (126).

1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 154,94 Euro (127). Se la particolare complessità dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verrà incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva, emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di concessione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate nella misura forfettaria di 51,65 Euro (128).
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono determinate nella misura forfettaria di 77,47 Euro (129).
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della firma del disciplinare di concessione.
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152, ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo (130).

---

(126) Con Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 1274 sono stati rideterminati, ai sensi del presente articolo, i canoni e le spese istruttorie per derivazioni di acqua pubblica.
(127) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.
(128) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.
(129) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.
(130) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Art. 154

Depositi cauzionali.

1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a 51,65 Euro (131).
2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e 50 del T.U. n. 1775 del 1933, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

---

(131) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 155

Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 Euro a 1.032 Euro (132). Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(132) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 156

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo V - Opere pubbliche

Art. 157

Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del

1998 sono delegate:

a) ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;

b) alle province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti comuni.

4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono subdelegate ai comuni e alle province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.

5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.

Art. 158

Realizzazione di opere pubbliche.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti.

L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il progettista abilitato dichiari la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (133).

---

(133) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 42, L.R. 25 novembre 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle opere.».

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 159

Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi.

1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:

a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonché alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella Regione;

b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara.

2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

3. In conformità ai princìpi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.

Art. 160

Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975.

1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante «Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 -

Deleghe in materia di espropriazione di pubblica utilità».

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VI - Viabilità (134)

Art. 161

Oggetto (135).

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163 (136).
2. [Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] (137).

---

(134) Il presente capo, comprendente nella nuova formulazione gli articoli 161, 162, 163, 164, 164-bis, 165, 166, 167, 167-bis, 167-ter e 167-quater, è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
(135) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 161. Oggetto. 1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998.».
(136) Comma così modificato dall'art. 79, comma 2, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(137) Comma abrogato dall'art. 79, comma 2, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 162

Funzioni della Regione (138).

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.
2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in coerenza con la pianificazione nazionale;

alla programmazione degli interventi di cui agli articoli 167 comma 2 e 167-bis; (139)

b-bis) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali; (140)

c) [al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico] (141);

d) [alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale] (142);

e) [all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7] (143);

f) [alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica)] (144).

---

(138) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, già sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 1, 2 e 3, L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e dall'art. 22, comma 1, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 162. Funzioni della Regione. 1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete viaria di interesse regionale di cui all'art. 163.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione sulla rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164-ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 5-bis e 5-ter;

d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

3. [La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse regionale, le funzioni relative:

a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;

b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione;

c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni] (comma abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 28 luglio 2004, n. 27).

4. [Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse regionale non autostradale, da definire d'intesa con le province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali] (comma abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 28 luglio 2004, n. 27).».

(139) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164-ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;».

(140) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio 2021, n. 5.

(141) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(142) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(143) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(144) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 163

Rete viaria di interesse regionale (145).

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1322 nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a queste ultime connesse o complementari o compensative (146).
2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.
3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5-bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.

---

(145) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, già sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 4 e 5, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 27, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 163. Rete viaria di interesse regionale. 1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione e alla modifica della rete viaria di interesse regionale.
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende la "grande rete" e la "rete di base principale", così come definite dal Piano regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo Stato.».
(146) Comma così modificato dall'art. 79, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 164

Funzioni delle province (147).

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei trasporti, le funzioni relative a:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma di cui all'art. 164-bis (148).

3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente .

---

(147) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato dapprima sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12 e poi abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 164. Conferimenti alle province. 1. Sono delegate alle province le funzioni relative alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle province in attuazione dei programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.
3. È altresì delegata alle province l'approvazione dei progetti relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla Regione.
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre delegate alle province tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle province che li destinano alle attività di cui al comma 1.
5. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale regionale, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.
6. Sulla rete trasferita, le province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza, nonché alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.
7. Le province esercitano le funzioni delegate e trasferite in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei trasporti (P.R.I.T.).».
(148) Lettera così modificata dall'art. 28, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

Art. 164-bis

Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale (149) (150).

[1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto (151);

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164-ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali (152).

3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.]

---

(149) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 maggio 2021, n. 5 e relativo allegato A.

(150) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 6 e 7, L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e dall'art. 22, commi 2 e 3, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, è stato successivamente così sostituito dall'art. 29, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 164-bis. Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale. 1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a);

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

3-bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.».

(151) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 16.

(152) Comma così modificato dall'art. 79, comma 5, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 164-ter

Autostrade regionali (153).

1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente capo hanno altresì carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (154).
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziate per la rete viaria di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono tempi, modalità e altri adempimenti (155).
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:
a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.
6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti .

---

(153) Articolo aggiunto dall'art. 33, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, poi così modificato come appresso indicato.
(154) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 6), Delib.Ass.Legisl. 16 gennaio 2007, n. 97.
(155) Comma così sostituito dall'art. 30, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato: «4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.».

Art. 165

Accordi interregionali e interprovinciali (156).

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di

interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche la Città metropolitana di Bologna e le province territorialmente interessate (157).

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali, omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi relativi ad autostrade regionali o a strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con la Città metropolitana di Bologna e le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi (158) .

---

(156) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente così prescriveva: «Art. 165. Accordi interregionali e interprovinciali. 1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate.
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, la Regione può altresì promuovere accordi con le Regioni interessate, sentite le province competenti per territorio.
3. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi con le province territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da realizzare, le modalità progettuali e i reciproci impegni ed oneri.».
(157) Comma così modificato dall'art. 79, comma 6, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(158) Comma così modificato dall'art. 34, comma 8, L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e dall'art. 79, comma 6, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 166

Classificazione delle strade (159) .

[1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle province e dai comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35].

---

(159) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato dapprima sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12 e poi abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 166. Classificazione delle strade. 1. La Regione, sentite le province interessate, esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade regionali. 2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle province e dai comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.».

Art. 167

Risorse per la rete viaria di interesse regionale (160) (161).

La Regione stanzia distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale. (162)

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter; (163)

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale (164);

b-bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165 (165);

b-ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione (166);

c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa (167);

c-bis) interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa (168);

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164-ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale (169).

3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b-ter), sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni approvati dalla Giunta regionale (170).

4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c-bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate (171).

4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna,

alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale (172).

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture. (173)

6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.

---

(160) Rubrica così modificata dall'art. 79, comma 7, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(161) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, già sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 9 e 10, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, dall'art. 22, commi 4 e 5, L.R. 28 luglio 2006, n. 13 e dall'art. 47, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 31, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 167. Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale. 1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate a:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività dì monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costruzione di un centro regionale di monitoraggio;

f-bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164-ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le province.

5-bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5-bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.».

(162) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.».

(163) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 2, L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «a) interventi di cui all'articolo 164-bis, comma 1, lettere a) e b);».

(164) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 16.
(165) Lettera aggiunta dall'art. 79, comma 7, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(166) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge).
(167) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 2, L.R. 18 luglio 2017, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;».
(168) Lettera aggiunta dall'art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).
(169) Comma così modificato dall'art. 79, comma 7, lettera c), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(170) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b), L.R. 1° agosto 2019, n. 17. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 79, comma 7, lettera d), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e dall'art. 6, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b-bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.».
(171) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia interessata.».
(172) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 23, a decorrere dal 7 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Regione, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.». In precedenza il presente comma era già stato modificato dall'art. 79, comma 7, lettera e), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e dall'art. 12, comma 2, L.R. 1° agosto 2019, n. 17.
(173) Comma dapprima modificato dall'art. 79, comma 7, lettera f), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.».

Art. 167-bis

Contributi per interventi sulla restante viabilità (174) (175).

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (176).
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade (177).
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Unioni di Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade (178).
4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in

materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale (179) .

---

(174) Rubrica così modificata dall'art. 79, comma 8, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(175) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
(176) Comma così modificato dall'art. 79, comma 8, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(177) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 10 luglio 2001, n. 1378.
(178) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, L.R. 27 luglio 2018, n. 11, a decorrere dal 28 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, della stessa legge).
(179) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 6, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, modificato dall'art. 79, comma 8, lettera c), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e poi così sotituito dall'art. 35, comma 2, L.R. 27 luglio 2018, n. 11, a decorrere dal 28 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: « 4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).».

Art. 167-ter

Spese di funzionamento.

[1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito] (180).

---

(180) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi abrogato dall'art. 34, comma 11, L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

Art. 167-quater

Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste (181).

---

(181) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VII - Trasporti
Sezione I - Conferimento di funzioni

Art. 168

Oggetto (182).

[1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30].

---

(182) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 169

Funzioni regionali (183).

[1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:

a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;

c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;

d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;

f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.), istituita con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 (184).

3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalità di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'A.R.N.I. svolge attività di istruttoria e di proposta verso la Regione (185).

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140].

---

(183) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(184) Comma abrogato dall'art. 54, comma 13, lettera b), L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° febbraio 2010.
(185) Comma abrogato dall'art. 54, comma 13, lettera b), L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Art. 170

Conferimento di funzioni alle province (186).

[1. Sono delegate alle province competenti per territorio le funzioni relative a:

a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;

c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono delegate alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo].

(186) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 171

Conferimento di funzioni ai comuni (187).

[1. Sono trasferite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale].

(187) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VII - Trasporti
Sezione II - Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 172

Delega delle funzioni e autorizzazioni (188).

[1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata (189).
4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa].

---

(188) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(189) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 4 maggio 2001, n. 12. Il testo originario così recitava: «3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla Provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.».

Art. 173

Coordinamento delle funzioni (190).

[1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione].

---

(190) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 174

Catasto ed elenco delle strade percorribili (191).

[1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e

all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità (192).
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio (193)].

---

(191) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
(192) Con Det. 21 dicembre 2001, n. 14188, è stato pubblicato l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali aggiornato con la viabilità trasferita dallo Stato, di cui al presente comma.
(193) Con Det. 21 dicembre 2001, n. 14188, è stato pubblicato l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali aggiornato con la viabilità trasferita dallo Stato, di cui al presente comma.

Art. 175

Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada (194).

[1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province].

---

(194) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VIII - Protezione civile

Art. 176

Funzioni della Regione.

1. In materia di protezione civile la Regione:
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonché con le associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei princìpi previsti nel D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.

Art. 177

Funzioni conferite agli Enti locali.

1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione

della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.

Art. 178

Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992.

1. I comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui alla L. 14 febbraio 1992, n. 185.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Sanità

Art. 179

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonché a delegare funzioni

amministrative di competenza della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 180

Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti.

1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante « Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», dopo le parole «è effettuata», sono soppresse le parole «dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci » fino alle parole «Consulta provinciale di cui all'art. 14».
2. ... (195).

---

(195) Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 9, L.R. 12 maggio 1994, n. 19, con commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 181

Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. ... (196).

---

(196) Sostituisce l'art. 11, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 182

Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. ... (197).
2. ... (198).

---

(197) Sostituisce il comma 1 dell'art. 18, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
(198) Sostituisce i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 183

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994

1. ... (199).

---

(199) Sostituisce l'art. 7, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 184

Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», dopo le parole

« sentito il Comitato di distretto » è soppressa la parola «eventualmente».
2. ... (200).
3. ... (201).
4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.
5. ... (202).
6. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle parole «entro cinque anni».
7. ... (203).

---

(200) Sostituisce il comma 7 dell'art. 5, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
(201) Aggiunge i commi 3, 4, e 5 all'art. 12, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
(202) Sostituisce le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16, L.R. 12 maggio 1994, n. 19, con le lettere a), b), c) e d).
(203) Aggiunge il comma 3 all'art. 19, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 185

Funzioni delle province in materia di esercizi farmaceutici (204).

[1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 362;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 2 aprile 1968, n. 475.
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.
4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla

Provincia dal presente articolo (205).
6. Le province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000].

---

(204) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 88, comma 3, lettera b) e dall'art. 88, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Successivamente, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 3 marzo 2016, n. 2.
(205) Per l'approvazione delle direttive alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizi farmaceutici, ai sensi del presente comma, vedi la Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 318.

Art. 186

Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982 (206).

[1. ... (207).
2. Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982, dopo le parole «dalla Giunta regionale,» sono aggiunte le parole «anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica,».
3. ... (208).
4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982, sono abrogati].

---

(206) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 88, comma 3, lettera b) e dall'art. 88, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Successivamente, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 3 marzo 2016, n. 2.
(207) Sostituiva l'art. 29, L.R. 4 maggio 1982, n. 19.
(208) Sostituiva il secondo comma dell'art. 36, L.R. 4 maggio 1982, n. 19.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo II (209) - Servizi Sociali

Art. 187

Oggetto (210).

[1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo II del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge].

---

(209) Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.
(210) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 188

Princìpi in materia di servizi sociali (211).

[1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;

b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;

c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonché, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;

d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;

e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;

f) attribuire ai comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142;

g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;

h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;

i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti].

---

(211) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 189

Funzioni della Regione (212).

[1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:

a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonché incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;

b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonché i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;

c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);

e) valorizza il ruolo delle I.P.A.B. nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;

f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione].

(212) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 190

Funzioni delle province (213).

[1. Le province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.
3. A tal fine le province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.
4. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7].

(213) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 191

Funzioni dei comuni (214).

[1. I comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 188.

2. I comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:

a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) di interesse comunale;

c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;

d) assistenza sociale di cui alla L. 18 marzo 1993, n. 67 già di competenza delle province;

e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel rispetto della disciplina statale e regionale.

3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le province trasferiscono ai comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal fine appositi accordi con i comuni interessati].

---

(214) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 192

Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985 (215).

[1. Alla lett. a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale» sono soppresse le seguenti espressioni: «all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati» ; «alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori»].

---

(215) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 193

Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994 (216).

[1. ... (217).
2. L'articolo 5 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogato.
3. La lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogata].

---

(216) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.
(217) Sostituiva il comma 1 dell'art. 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

Art. 194

Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995 (218).

[1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo», dove sono indicate le parole «Albo» si deve intendere «Albo regionale e Albi provinciali».
2. ... (219).
3. ... (220).
4. ... (221).
5. ... (222).
6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 è abrogato.
7. ... (223)].

---

(218) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.
(219) Sostituiva il comma 1 dell'art. 12, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.
(220) Sostituiva il comma 3 dell'art. 12, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.
(221) Sostituiva il comma 3 dell'art. 13, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.
(222) Sostituiva l'art. 14, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.
(223) Sostituiva il comma 2 dell'art. 16, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 195

Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996 (224).

[1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante «Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26», dove sono indicate le parole «Registro regionale », si deve intendere « Registro regionale e Registri provinciali».
2. ... (225).
3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996, è abrogato.
4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, è abrogato.
5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, le parole «Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione» sono sostituite con «I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione».
6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996, è abrogato].

---

(224) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.
(225) Sostituiva il comma 1 dell'art. 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 37.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo III - Istruzione e formazione professionale

Art. 196

Ambiti di intervento.

[1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai capi III e IV del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché delle restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento] (226).

(226) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 197

Sistema educativo integrato.

[1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi educativi rivolti a bambini in età prescolare, persegue l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari] (227).

(227) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 198

Finalità.

[1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei princìpi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti] (228).

(228) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 199

Definizioni ed ambiti di integrazione.

[1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale] (229).

---

(229) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 200

Funzioni della Regione.

[1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del D.Lgs. n. 112 del 1998, esercita

funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.

4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

5. La Regione ispira la propria attività ai princìpi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome] (230).

---

(230) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 201

Funzioni delle province e dei comuni.

[1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi di detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;

b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.

2. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i princìpi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n.112 del 1998.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunità montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del

settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

4. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

5. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1] (231).

---

(231) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 202

Programmazione della rete scolastica (232).

[1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati]

(233).

---

(232) Con Delib.G.R. 22 luglio 2002, n. 1348 sono state approvate disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzi di istruzione secondaria superiore.
(233) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 203

Diritto allo studio e all'apprendimento.

[1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento] (234).

---

(234) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 204

Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

[1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 201;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200] (235).

---

(235) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 205

Accreditamento delle strutture formative.

[1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualità secondo le norme ISO 9001.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio] (236).

---

(236) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 206

Promozione dell'attività delle Università della terza età.

[1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi] (237).

---

(237) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 207

Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998.

1. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego », le parole « Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41» sono sostituite dalle parole «Conferenza Regione-Autonomie locali».

2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I - Beni e attività culturali

Art. 208

Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale.

1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:

a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonché l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;

b) individuare standard scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;

c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;

d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;

e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante « Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna », anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 209

Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali.

1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e

naturali (I.B.A.C.N.), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;

b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 210

Commissione per i beni e le attività culturali. (238)

[1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.

3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.

5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.

6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.]

---

(238) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 maggio 2021, n. 5 e relativo allegato A.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione II - Spettacolo

Art. 211

Princìpi.

1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti princìpi e criteri generali:

a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;

b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.

Art. 212

Funzioni della Regione.

1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonché la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;

c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;

d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;

e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;

f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della

formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.

Art. 213

Funzioni degli Enti locali.

1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:

a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;

b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;

d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;

f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

2. I comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;

c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.

Parte terza

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione III - Sport

Art. 214

Attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

1. In attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.

Art. 215

Adeguamento della legislazione regionale.

1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti princìpi :

a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;

b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;

c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;

d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il C.O.N.I., le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;

f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.

Art. 216

Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985.

1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante «Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche », come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 33, dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 7 e dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VIII
Polizia amministrativa regionale e locale regime autorizzatorio (239).
Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I - princìpi generali

Art. 217

Oggetto.

[1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale] (240).

---

(239) Ai sensi dell'art. 21, comma 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della suddetta legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente titolo.
(240) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 218

Finalità del sistema integrato di sicurezza.

[1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del princìpi o di legalità.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione] (241).

---

(241) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 219

Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza.

[1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonché al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;
c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato] (242).

---

(242) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VIII
Polizia amministrativa regionale e locale regime autorizzatorio
Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione II - Promozione della sicurezza

Art. 220

Politiche e interventi (243).

[1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente Capo;

c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.

2. Nell'àmbito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato (244)] (245).

---

(243) Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 maggio 2002, n. 713.

(244) Gli attuali articoli 220, 220-bis e 220-ter così sostituiscono il precedente testo dell'art. 220 per effetto dell'art. 1, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 36. Detto articolo, come modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era così formulato: «Art. 220. Politiche e interventi. 1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.

3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».

Con riferimento al testo dell'articolo sopraripportato vedi, anche, la Delib.G.R. 10 novembre 1999, n. 2044, la Delib.G.R. 4 luglio 2000, n. 1073 e la Delib.G.R. 5 giugno 2001, n. 938, con le quali sono stati determinati i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 3 e 4, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

(245) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 220-bis

Interventi di rilievo locale (246).

[1. La Regione concede contributi ai comuni, alle Province, alle Unioni, alle Comunità Montane e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale (247)] (248).

---

(246) Con Delib.G.R. 13 maggio 2002, n. 713 è stata determinata, per l'anno 2002, la concessione dei contributi, previsti dal presente articolo.

(247) Gli attuali articoli 220, 220-bis e 220-ter così sostituiscono il precedente testo dell'art. 220 per effetto dell'art. 1, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 36. Detto articolo, come modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era così formulato: « Art. 220. Politiche e interventi. 1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.

3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».

Con riferimento al testo dell'articolo sopraripportato vedi, anche, la Delib.G.R. 10 novembre 1999, n. 2044, la Delib.G.R. 4 luglio 2000, n. 1073 e la Delib.G.R. 5 giugno 2001, n. 938, con le quali sono stati determinati i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 3 e 4, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

(248) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 220-ter

Interventi di rilievo regionale.

[1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 220.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 220-bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati (249)] (250).

---

(249) Gli attuali articoli 220, 220-bis e 220-ter così sostituiscono il precedente testo dell'art. 220 per effetto dell'art. 1, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 36. Detto articolo, come modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era così formulato: « Art. 220. Politiche e interventi. 1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».
Con riferimento al testo dell'articolo sopraripportato vedi, anche, la Delib.G.R. 10 novembre 1999, n. 2044, la Delib.G.R. 4 luglio 2000, n. 1073 e la Delib.G.R. 5 giugno 2001, n. 938, con le quali sono stati determinati i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 3 e 4, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001.
(250) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 221

Comitato scientifico.

[1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.
2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore] (251).

---

(251) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VIII
Polizia amministrativa regionale e locale regime autorizzatorio
Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III - Polizia amministrativa regionale e locale

Art. 222

Servizio di polizia amministrativa regionale e locale.

[1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale] (252).

---

(252) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 223

Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.

[1. È istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato] (253).

---

(253) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 224

Contributi regionali.

[1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili (254).
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223] (255).

---

(254) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 5 novembre 2001, n. 2344, la Delib.G.R. 16 settembre 2002, n. 1670 e la Delib.G.R. 16 settembre 2003, n. 1752.

(255) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 225

Funzioni di polizia municipale.

[1. I comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla L. 7 marzo 1986, n. 65.
2. La Regione promuove le forme associative fra i comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985] (256).

---

(256) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 226

Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale.

[1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.
2. I comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti.

Nei comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti] (257).

---

(257) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 227

Gestione associata dei servizi di polizia municipale.

[1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio.
4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale] (258).

---

(258) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 228

Funzioni delle province.

[1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.
2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale]

(259).

---

(259) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 229

Segni distintivi.

[1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (260). È fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte (261)] (262).

---

(260) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 13 novembre 2001, n. 36.
(261) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 13 novembre 2001, n. 36.
(262) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 230

Regolamento di polizia locale.

[1. Le province, le Comunità montane e i comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della L. 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative

innovino l'attuale classificazione dei comuni, la Giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalità] (263).

---

(263) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 231

Formazione professionale.

[1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale (264).
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.
2-bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale (265).
3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonché i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale] (266).

---

(264) La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi del presente comma, costituisce, in virtù dell'art. 21, comma 7, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, scuola specializzata ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, fino a diversa attuazione.
(265) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 5, L.R. 26 aprile 2001, n. 11.
(266) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

Art. 232

Adeguamento.

[1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste] (267).

---

(267) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 233

Competizioni su strada.

1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

b) Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992 (268).

---

(268) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 36, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 dicembre 2002, n. 36. Il testo originario era così formulato: «Art. 233. Competizioni su strade regionali. 1. È trasferito alle province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio

regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

TITOLO IX
Organizzazione e personale

Art. 234

Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984.

[1. ... (269).
2. ... (270).
3. ... (271).
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44 del 1984] (272).

---

(269) Sostituiva l'art. 1, L.R. 18 agosto 1984, n. 44, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(270) Sostituiva il secondo comma dell'art. 10, L.R. 18 agosto 1984, n. 44, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(271) Aggiungeva un comma, dopo l'ultimo, all'art. 10. L.R. 18 agosto 1984, n. 44, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(272) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 2, lettera e), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 235

Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992.

[1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, recante « Disciplina della dirigenza regionale », le parole «delle qualifiche dirigenziali » sono sostituite dalle parole « della qualifica dirigenziale».
2. ... (273).
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge] (274).

(273) Sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 24, L.R. 19 novembre 1992, n. 41, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(274) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 2, lettera e), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 236

Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994.

[1. ... (275).
2. ... (276).
3. ... (277).
4. ... (278).
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994] (279).

(275) Aggiungeva l'art. 2-bis, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(276) Sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 3, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(277) Sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 4, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(278) Sostituiva l'art. 44, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
(279) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 2, lettera e), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 237

Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997.

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante « Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale» la locuzione « La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono» è sostituita dalla locuzione «La Regione, nel

rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può».
2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.

Art. 238

Disposizioni transitorie (280).

[1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001.
4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennità di cui all'art. 27 della medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed è calcolata in forma attualizzata (281).
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.
Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche].

---

(280) Articolo abrogato dall'allegato A, elenco 3, L.R. 18 luglio 2017, n. 15.
(281) Comma abrogato dall'art. 7, comma 5, lettera b), L.R. 22 febbraio 2001, n. 5.

Art. 239

Abrogazione di norme della legge regionale n. 27 del 1985, e della legge regionale n. 51 del 1992.

1. [Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante «Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali»] (282).
2. È abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante «Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe».

---

(282) Comma abrogato dall'allegato A, elenco 3, L.R. 18 luglio 2017, n. 15.

TITOLO X
Disposizioni finali

Art. 240

Procedimenti in corso.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

Art. 241

Abrogazioni.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) L.R. 11 novembre 1972, n. 10, recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni nei settori della medicina e assistenza.

2) L.R. 23 gennaio 1973, n. 10, recante: Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

3) L.R. 20 febbraio 1973, n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.

4) L.R. 25 febbraio 1973, n. 13, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.

5) L.R. 12 marzo 1973, n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.

6) L.R. 23 marzo 1973, n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

7) L.R. 8 giugno 1973, n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

8) L.R. 20 novembre 1973, n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

9) L.R. 27 novembre 1973, n. 40, recante: Integrazione della somma stanziata per l'esercizio 1972 con legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 relativa all'adeguamento di disposizioni della legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche.

10) L.R. 4 marzo 1974, n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.

11) L.R. 6 marzo 1974, n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero.

12) L.R. 3 aprile 1974, n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973, concernente «Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118».

13) L.R. 27 maggio 1974, n. 20, recante: Contributo alla Società itticoltura Valli Comacchio S.p.A. (S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

14) L.R. 20 giugno 1974, n. 23, recante: Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.

15) L.R. 9 agosto 1974, n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonché di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna.

16) L.R. 19 agosto 1974, n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.

17) L.R. 26 agosto 1974, n. 42, recante: Concessione di contributi a comuni, province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali.

18) L.R. 21 novembre 1974, n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.

19) L.R. 20 dicembre 1974, n. 56, recante: Erogazione all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire un

miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

20) L.R. 16 gennaio 1975, n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi.

21) L.R. 20 gennaio 1975, n. 4, recante: Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.

22) L.R. 24 gennaio 1975, n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

23) L.R. 24 gennaio 1975, n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido già finanziati negli esercizi 1972-1973-1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

24) L.R. 14 marzo 1975, n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno «Italicus».

25) L.R. 14 maggio 1975, n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna.

26) L.R. 19 maggio 1975, n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno «Italicus».

27) L.R. 5 giugno 1975, n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio per i servizi Sanitari e Sociali di Copparo.

28) L.R. 5 giugno 1975, n. 43, recante: Erogazione all'Ente regionale per la Valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali.

29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente regionale per la Valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un'assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.A. «Idrorisorse per lo Sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.)».

30) L.R. 11 dicembre 1975, n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.

31) L.R. 13 dicembre 1975, n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia».

32) L.R. 24 dicembre 1975, n. 48, recante: Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40.

33) L.R. 23 gennaio 1976, n. 1, recante: Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie di lavoratori autonomo (coltivatori diretti, commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate e loro familiari a carico - Aumento dello stanziamento previsto per l'anno 1975.

34) L.R. 23 gennaio 1976, n. 4, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Lugo.

35) L.R. 23 gennaio 1976, n. 5, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Guastalla e istituzione dell'Ente ospedaliero del Comprensorio di Castelnovo nè Monti.

36) L.R. 26 gennaio 1976, n. 7, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.

37) L.R. 25 aprile 1976, n. 17, recante: Interventi a favore delle cantine sociali.

38) L.R. 5 giugno 1976, n. 21, recante: Primo finanziamento della spesa derivante dal concorso della Regione Emilia-Romagna nel pagamento del costo di realizzazione del piano per l'utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche.

39) L.R. 15 giugno 1976, n. 23, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.

40) L.R. 15 luglio 1976, n. 29, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1975, n. 4 «Norme sul fondo regionale per l'assistenza e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti

medesimi» modificata con L.R. 26 gennaio 1976, n. 7.

41) L.R. 19 agosto 1976, n. 34, recante: Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna».

42) L.R. 19 agosto 1976, n. 36, recante: Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario.

43) L.R. 24 agosto 1976, n. 37, recante: Assegnazione di fondi all'Ente regionale per la Valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T- S.p.A. - per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

44) L.R. 5 novembre 1976, n. 45, recante: Assegnazione contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna.

45) L.R. 17 dicembre 1976, n. 53, recante: Contributo alla «Società itticoltura Valli di Comacchio S.I.VAL.CO. - S.p.A.» per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari al razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

46) L.R. 23 dicembre 1976, n. 55, recante: Provvedimenti urgenti a favore delle imprese artigiane situate nei Comune di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, colpite dal nubifragio del 18 e 19 agosto 1976.

47) L.R. 31 gennaio 1977, n. 6, recante: Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.

48) L.R. 2 aprile 1977, n. 15, recante: Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna», sostituito dall'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34.

49) L.R. 5 maggio 1977, n. 18, recante: Attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

50) L.R. 2 maggio 1977, n. 24, recante: Sospensione degli interventi stabiliti dalla legge regionale 19 agosto 1974, n. 40 e dalla legge regionale 24 dicembre 1975, n. 48 «Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna».

51) L.R. 28 agosto 1977, n. 37, recante: Assegnazione di fondi ai comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali e alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.

52) L.R. 10 novembre 1977, n. 44, recante: Norme per l'anticipazione da parte della Regione, alle aziende agricole da parte della Regione, alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, di alcune provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, sul Fondo di Solidarietà nazionale.

53) L.R. 16 gennaio 1978, n. 6, recante: Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi».

54) L.R. 24 gennaio 1978, n. 7, recante: Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione».

55) L.R. 7 luglio 1978, n. 20, recante: Modalità e criteri per il passaggio ai comuni dei beni, del personale e di ogni altro rapporto giuridico di patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

56) L.R. 10 luglio 1978, n. 22, recante: Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

57) L.R. 16 agosto 1978, n. 32, recante: Ripiano della quota regionale delle perdite accertate, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'assemblea ordinaria dei soci

della S.p.A. SO.GE.PA.CO. (Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna).

58) L.R. 31 agosto 1978, n. 38, recante: Norme transitorie, interpretative e modificative in tema di ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera e di delega di funzioni di natura contabile conseguenti il ricovero nei presìdi non dipendenti da enti ospedalieri.

59) L.R. 2 novembre 1978, n. 44, recante: Contributi in conto capitale per la redazione di alcuni strumenti urbanistici.

60) L.R. 27 dicembre 1978, n. 54, recante: Norme per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica.

61) L.R. 18 maggio 1979, n. 14, recante: Formazione del Piano sanitario regionale per l'anno 1980-1982.

62) L.R. 25 ottobre 1979, n. 35, recante: Scorporo dell'Ospedale climatico provinciale specializzato extraregionale «Istituti Elioterapici Codivilla Putti» in Cortina d'Ampezzo, sezione dell'Ente ospedaliero «Istituti ortopedici Rizzoli» con sede legale in Bologna.

63) L.R. 29 dicembre 1979, n. 48, recante: Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicap;

64) L.R. 21 gennaio 1980, n. 5, recante: Adeguamento del sussidio giornaliero stabilito a favore degli hanseniani con la L.R. 10 giugno 1977, n. 26.

65) L.R. 25 marzo 1980, n. 21, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società «Officine ortopediche Rizzoli S.p.A.».

66) L.R. 5 maggio 1980, n. 32, recante: Promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e tutela sanitaria delle attività sportive.

67) L.R. 19 maggio 1980, n. 36, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna alla ricostruzione della Chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone.

68) L.R. 23 maggio 1980, n. 42, recante: Interpretazione autentica della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 «Istituzione dei Comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-Romagna» e della L.R. 29 marzo 1980, n. 23 «Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12, della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, della L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, della L.R. 1° agosto 1978, n. 26, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e della L.R. 13 marzo 1979, n. 7».

69) L.R. 31 ottobre 1980, n. 50, recante: Intervento in via di anticipazione a favore degli enti ospedalieri delle somme agli stessi spettanti ai sensi dell'articolo 23-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

70) L.R. 1° dicembre 1980, n. 56, recante: Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 « Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale dei cittadini portatori di handicap.

71) L.R. 12 dicembre 1980, n. 57, recante: Norme per l'iscrizione nei ruolo nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presìdi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali.

72) L.R. 5 gennaio 1981, n. 1, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle Regioni sinistrate.

73) L.R. 3 marzo 1981, n. 8, recante: Parametri provvisori di riparto tra le Unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta.

74) L.R. 9 giugno 1981, n. 16, recante: Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

75) L.R. 9 luglio 1981, n. 19, recante: Disposizioni transitorie alle Unità sanitarie locali per la formazione del bilancio di previsione 1981. Norme interpretative sulla formazione del bilancio.

76) L.R. 1° settembre 1981, n. 24, recante: Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7

dicembre 1978, n. 47 modificata ed integrata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23.

77) L.R. 2 settembre 1981, n. 26, recante: Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle Unità sanitarie locali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.

78) L.R. 25 novembre 1981, n. 38, recante: Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 «Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicap».

79) L.R. 28 gennaio 1982, n. 5, recante: Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

80) L.R. 1 febbraio 1982, n. 6, recante: Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32 «Istituzione dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento».

81) L.R. 17 aprile 1982, n. 16, recante: Celebrazione del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

82) L.R. 17 maggio 1982, n. 23, recante: Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 « Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio».

83) L.R. 17 giugno 1982, n. 28, recante: Rinnovo della fideiussione a favore della gestione speciale «Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli».

84) L.R. 27 luglio 1982, n. 33, recante: Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale.

85) L.R. 2 dicembre 1982, n. 54, recante: Approvazione dell'accordo tra Regione e province autonome del Nord-Italia per la costituzione del Consorzio per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) in applicazione del regolamento CEE/270/1979.

86) L.R. 18 dicembre 1982, n. 59, recante: Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità sanitarie locali.

87) L.R. 1° febbraio 1983, n. 9, recante: Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

88) L.R. 22 febbraio 1983, n. 10, recante: Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e Comunale).

89) L.R. 2 maggio 1983, n. 13, recante: Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.

90) L.R. 9 maggio 1983, n. 15, recante: Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio-assistenziali.

91) L.R. 10 agosto 1983, n. 29, recante: Concessione della fideiussione regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente autonomo lirico Teatro Comunale di Bologna.

92) L.R. 5 aprile 1986, n. 7, recante: Norme per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società per le infrastrutture di rilevante interesse regionale - S.I.R.I.R.

93) L.R. 4 giugno 1986, n. 17, recante: Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. Delega alle province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - con decorrenza 1° gennaio 1999.

94) L.R. 23 giugno 1986, n. 20, recante: Compensi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

95) L.R. 10 novembre 1986, n. 40, recante: Celebrazione del IX Centenario dell'Università degli Studi di Bologna.

96) L.R. 27 marzo 1987, n. 13, recante: Revoca della deliberazione legislativa concernente l'istituzione del servizio di mensa.

97) L.R. 21 maggio 1987, n. 21, recante: Solidarietà alle famiglie dei tredici operai vittime della sciagura avvenuta sulla nave «Elisabetta montanari».

98) L.R. 20 novembre 1987, n. 34, recante: Contributo regionale per i danni subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali.

99) L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, recante: « Norme in materia di polizia locale», salvo quanto previsto dall'art. 229.

100) L.R. 7 marzo 1988, n. 7, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve Corena e Valle Inferiore.

101) L.R. 5 settembre 1988, n. 39, recante: Attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.

102) L.R. 25 gennaio 1989, n. 2, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni dell'Armenia vittime del terremoto.

103) L.R. 20 marzo 1989, n. 8, recante: Interventi finanziari per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali.

104) L.R. 6 giugno 1989, n. 21, recante: Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.

105) L.R. 3 luglio 1989, n. 22, recante: Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle province.

106) L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, recante: Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Delega di funzioni amministrative alle province ed al Circondario di Rimini.

107) L.R. 9 dicembre 1989, n. 43, recante: Soppressione dell'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico (A.R.C.E.L.).

108) L.R. 16 gennaio 1990, n. 3, recante: Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni ambientali.

109) L.R. 1° febbraio 1990, n. 7, recante: Adeguamento delle cabine elettorali alle necessità dei cittadini disabili.

110) L.R. 21 febbraio 1990, n. 11, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno.

111) L.R. 17 marzo 1990, n. 21, recante: Costituzione di una società informatica a partecipazione regionale.

112) L.R. 9 aprile 1990, n. 30, recante: Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1980, n. 57 «Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto a presìdi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali».

113) L.R. 5 maggio 1990, n. 42, recante: Norme per la promozione dell'attività delle Università della terza età in Emilia-Romagna.

114) L.R. 20 marzo 1991, n. 2, recante: Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola.

115) L.R. 4 aprile 1991, n. 8, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della zona del Golfo Persico.

116) L.R. 28 giugno 1991, n. 16, recante: Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi.

117) L.R. 8 novembre 1991, n. 28, recante: Interventi di solidarietà per il popolo della Somalia ed il popolo curdo.

118) L.R. 22 novembre 1991, n. 31, recante: Interventi a favore dei Consorzi e delle Società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine.

119) L.R. 5 febbraio 1992, n. 6, recante: Attuazione della seconda fase del Programma integrato Mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.

120) L.R. 9 marzo 1992, n. 12, recante: Abrogazione della L.R. 21 novembre 1989, n. 42: « Intervento straordinario a sostegno dell'attività di trasformazione del pesce azzurro».

121) L.R. 19 marzo 1992, n. 16, recante: Amministrazione straordinaria di alcuni Enti regionali.

122) L.R. 4 agosto 1992, n. 31, recante: Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

123) L.R. 3 settembre 1992, n. 37, recante: Interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di qualità nell'artigianato e nella piccola e media impresa.

124) L.R. 15 maggio 1993, n. 13, recante: Norme transitorie per assicurare la continuità delle prestazioni socio assistenziali di competenza delle province.

125) L.R. 27 dicembre 1993, n. 47, recante: Norme per il sostegno delle attività culturali per l'anno 1993.

126) L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, recante: Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

127) L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, recante: Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni.

128) L.R. 8 aprile 1994, n. 14, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 «Norme in materia di polizia locale», salvo quanto previsto dall'art. 229.

129) L.R. 28 giugno 1994, n. 25, recante: Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della Regione Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990-1994, di cui al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni.

130) L.R. 29 luglio 1994, n. 30, recante: Interventi straordinari a favore dei comuni della riviera per iniziative e manifestazioni.

131) L.R. 15 novembre 1994, n. 47, recante: Modificazione della L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, «Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni».

132) L.R. 7 dicembre 1994, n. 48, recante: Integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 «Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione».

133) L.R. 16 novembre 1995, n. 57, recante: Intervento a sostegno della riproduzione animale.

134) L.R. 23 febbraio 1996, n. 2, recante: Proroga dei termini relativi alla classificazione generale delle aziende turistiche di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1.

135) L.R. 6 agosto 1996, n. 28, recante: Contributo straordinario per la provincia di Forlì-Cesena.

2. È abrogata la L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», ad eccezione degli articoli 8 e 9.

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

1) Reg. 6 novembre 1973, n. 32 - Regolamento di esecuzione della L.R. 10 maggio 1973, n. 21 «Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti ed invalidi civili)».

2) Reg. 24 marzo 1975, n. 20 - Regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1975-1976.

3) Reg. 3 giugno 1975, n. 41 - Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.

4) Reg. 13 agosto 1976, n. 32 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1976-1977.

5) Reg. 9 marzo 1977, n. 11 - Regolamento per la cattura sperimentale di volatili nei territori aperti all'esercizio venatorio.

6) Reg. 9 ottobre 1977, n. 41 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1977-1978.

7) Reg. 4 agosto 1978, n. 30 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1978-1979.

8) Reg. 28 luglio 1979, n. 21 - Modifica del Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, 3 giugno 1971, n. 41.

9) Reg. 28 luglio 1979, n. 22 - Regolamento per la concessione del contributo di avviamento alle Associazioni di produttori agricoli costituite allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali (articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18).

10) Reg. 28 luglio 1979, n. 23 - Regolamento per l'accesso e la gestione dei territori di caccia autogestita nella stagione venatoria 1979-1980.

11) Reg. 2 maggio 1980, n. 48 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione della caccia.

12) Reg. 24 gennaio 1981, n. 3 - Regolamento della caccia al cinghiale.

13) Reg. 18 maggio 1981, n. 14 - Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.

14) Reg. 6 agosto 1981, n. 20 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione sociale della caccia.

15) Reg. 7 luglio 1983, n. 22 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 luglio 1982, n. 33 «Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale».

16) Reg. 7 luglio 1983, n. 23 - Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta 18 maggio 1981, n. 14.

17) Reg. 10 agosto 1983, n. 28 - Modifiche ed integrazioni al «Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, Reg. 3 agosto 1982, n. 36».

18) Reg. 31 maggio 1984, n. 27 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 8, 9, e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la concessione di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

19) Reg. 31 maggio 1984, n. 28 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 6 e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la concessione di contributi in conto capitale e sostegno dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia.

20) Reg. 24 settembre 1988, n. 43 - Disposizioni d'attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'occupazione (in attuazione della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29).

Valle d'Aosta
L.R. 11/02/2020, n. 3 (Art. 23)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 13 febbraio 2020, n. 7.

(...)

Art. 23 Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico (13).
In vigore dal 14 febbraio 2020
1. Al fine della conservazione e del miglioramento delle forme d'uso volte a consentire la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, a garanzia di elevati livelli di qualità ambientale, di un'adeguata protezione del terreno dal denudamento e dell'impermeabilizzazione del suolo, sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, gli interventi e le attività ricadenti nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), consistenti in:

a) movimentazioni di terra che comportano il cambiamento dell'assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell'originaria destinazione del territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
b) trasformazioni delle aree boscate di cui all'articolo 33, commi 2 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che comportano l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o modificazione del profilo del suolo forestale, finalizzate a un'utilizzazione del predetto suolo diversa da quella forestale.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi e le attività di cui al comma 1, lettera a), ricadenti in aree comprese nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della L.R. 11/1998.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi e le attività, diversi da quelli di cui al comma 2, non soggetti a regime autorizzatorio in ragione della modesta entità della modificazione o della trasformazione introdotte.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi e alle attività avviate successivamente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

---

(13) In deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi l'*art. 81, comma 1, L.R. 13 luglio 2020, n. 8*.

(...)

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

(Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi)

CALABRIA
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Sommario

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 3
Art. 2 Piani di assestamento o di gestione per i boschi dei Comuni e degli altri Enti 3
Art. 3 Piani di assestamento o di gestione dei boschi privati 4
Art. 4 Trasformazione e reimpianto dei boschi 5
Art. 4 bis Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio. 6
Art. 5 Boschi di neoformazione 6
Art. 6 Rinnovazione dei boschi 7
Art. 7 Rimboschimento compensativo 8
Art. 8 Dissodamento dei terreni nudi e saldi 9
Art. 9 Lavorazione del terreno in zone acclivi 9
Art. 10 Sgrondo delle acque 10
Art. 11 Estrazioni di pietrame 10
Art. 12 Pascolo nei terreni pascolivi 11
Art. 13 Pascolo nei boschi 12
Art. 14 Mutamento di destinazione d□uso dei terreni 13
CAPO II □NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI **15**
Art 15 Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore 15
Art. 16 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi 15
Art. 17 Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d□artificio 18
Art. 18 Norme per i boschi danneggiati dal fuoco 18
Art. 19 Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche. 19
Art. 20 Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione 19
Art. 21 Tutela fitopatologica 19
Art. 22 Finalità e criteri dei tagli boschivi 20
Art. 23 22
Tutela della biodiversità 22
Art. 24 Allestimento e sgombero delle tagliate 22
Art. 25 Viabilità di esbosco 23
Art. 26 Esbosco dei prodotti 24
Art. 27 Carbonizzazione 24
Art. 28 Preparazione della carbonella 25
Art. 29 Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera 25
Art. 30 Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco 25
Art. 31 Taglio del cespugliame 25
Art. 32 Estrazione del ciocco di erica 26
Art. 33 Resinazione 26
Art. 34 Materiale forestale di propagazione 26
Art. 35 Raccolta dei semi forestali 26
Art. 36 Alberi di natale 27
CAPO III □NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO **29**
Art. 37 Epoca del taglio 29
Art. 38 Turno minimo 29

Art. 39 Stagione e anno silvano *30*
Art. 40 Estensione delle tagliate e autorizzazioni *30*
Art. 41 Comunicazione di taglio *31*
Art. 42 Sfolli e diradamenti *31*
Art. 43 Cedui matricinati *32*
Art. 44 Cedui composti *32*
Art. 45 Cedui senza matricine *32*
Art. 46 Modalità dei tagli *33*
Art. 47 Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali *33*
CAPO IV NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA ***34***
Art. 48 Definizioni e trattamento *34*
Art. 49 Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti *35*
Art. 50 Estensione delle tagliate e autorizzazioni *36*
Art. 51 Trattamento dei soprassuoli transitori *36*
Art. 52 Boschi posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare *37*
Art.53 Castagneti da frutto *37*
Art. 54 Coltivazione delle sugherete ed estrazione del sughero *38*
Art. 55 Autorizzazioni *38*
CAPO V - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI ***39***
Art. 56 Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione *39*
Art. 57 Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti *39*
Art. 58 Piante da frutto *39*
Art. 59 Sanzioni amministrative *40*
Art. 59 bis Ripartizione competenze amministrative *40*
Art.60 Norma transitoria ***42***
CAPO VII ABROGAZIONE PRECEDENTI PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ***43***
art. 61 Abrogazione ***43***
ALLEGATO A ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE ***44***
ALLEGATO B SCHEMA CAPITOLATO D ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI ***47***
ALLEGATO C MARTELLO FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA ***60***
ALLEGATO D ELABORATI PROGETTUALI ***61***
ALLEGATO E TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO ***65***

TABELLA A
TABELLA B

CAPO I - NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

La Regione Calabria, in applicazione dell'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, regolamenta le attività silvopastorali:

1. per lo sviluppo dell'economia regionale e per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio. Inoltre, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, salvaguarda lo stato di conservazione delle specie e degli habitat della Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS).
2. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo. La pianificazione si attua attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive. In assenza di tali piani, i criteri d'intervento sono stabiliti dal Piano Forestale Regionale approvato con D. G. R. n. 701 del 29.03.2007 e dalle presenti PMPF.
3. Le presenti PMPF costituiscono strumento per la:
   a) tutela dell'assetto idrogeologico (L. 183/1989, RD 3267/23 e RD 1126/26);
   b) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/1994);
   c) tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (L. 394/1991, D. Lgs 42/2004, D. Lgs 152/2006);
   d) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (D.P.R. 357/1997, D.P.R. 120/2003, L. 157/1992).
4. Le presenti PMPF sono applicabili ai terreni e ai boschi di proprietà di privati, di Comuni, della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923.
5. Le presenti PMPF sono applicabili, altresì, ai boschi di cui al precedente comma 4, non sottoposti a vincolo idrogeologico per la definizione di "taglio colturale" nei soli limiti dell'applicazione dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, dell'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.
6. Nelle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, le norme previste dalla Regione Calabria e dalle presenti PMPF, hanno validità di misure regolamentari di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE, all'art. 4 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.

Art. 2
Piani di assestamento o di gestione per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

1. I boschi appartenenti ai Comuni e altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano di assestamento o di gestione approvato dalla Regione - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.

2. Qualora questi boschi siano ancora privi di piano di assestamento o di gestione, la Regione - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, su richiesta dei Comuni e degli Enti medesimi o d'ufficio, può fare redigere il piano e sottoporlo all'approvazione.

3. Il piano di assestamento o di gestione dovrà essere elaborato in conformità ad apposite linee guida emanate dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.

4. Fino all'approvazione del piano di assestamento o di gestione, i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni sono adottati dall'Ufficio Regionale competente per territorio secondo le modalità tecniche di cui ai successivi capi II, III e IV delle presenti PMPF.

   I Comuni e gli altri Enti che intendono utilizzare boschi, in assenza di piano di assestamento o di gestione sono tenuti a prelevare dalla prima rata del prezzo di aggiudicazione della vendita del bosco, una somma non inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 133 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma sarà versata, a cura dell'aggiudicatario, a favore della Regione Calabria, mediante versamento sul c/c postale cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009.

   In ogni caso non è consentito avviare nuovi procedimenti senza aver collaudato l'utilizzazione di lotti boschivi precedentemente autorizzati.

5. I piani di assestamento o di gestione, una volta approvati, sono parificati alle presenti PMPF.

6. In caso di eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali potranno essere assunte decisioni e linee di gestione differenti da quelle del piano: tali linee devono essere autorizzate dal Dipartimento competente.

Art. 3
Piani di assestamento o di gestione dei boschi privati

I proprietari di boschi con superfici maggiori di 100 ha ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, esclusi quelli di cui al precedente art. 2, devono fare redigere e richiedere l'approvazione di un piano per il governo, trattamento ed utilizzo dei propri boschi, ovvero un piano di assestamento o di gestione approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.

1. I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti con fondi pubblici e di boschi ricostituiti, ovvero convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, devono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità ai piani di coltura e conservazione, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti PMPF e dal Piano Forestale Regionale.

2. Il piano deve contenere, tra l'altro, specifiche norme d'intervento tese alla conservazione del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

3. Il piano, sulla base della tipologia del bosco, può contenere norme in deroga. Tuttavia, solo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, il piano è parificato alle PMPF ed il proprietario é tenuto a osservarlo.

4. Nel caso in cui detti boschi siano assoggettati al piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del R.D. 3267/1923, il piano di assestamento o di gestione ne integra le parti speciali e definisce il crono programma dei lavori nel periodo di riferimento.

Art. 4
Trasformazione e reimpianto dei boschi

1. Ai fini delle presenti PMPF s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al successivo art. 5, ogni intervento finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.

2. La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura finalizzata ad un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è, di norma, vietata, salvo la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, secondo le modalità stabilite dal competente Servizio Area Territoriale.

La trasformazione in altre qualità di coltura, che prevede un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata, considerato quanto stabilito dal comma 2 art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio.

3. La trasformazione dei boschi è anche soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

4. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono realizzare, recuperare, migliorare e ricostituire gli stessi, devono predisporre apposito progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale ed approvato dal competente Servizio Area Territoriale della Regione Calabria.

5. È richiesta la preventiva autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale per tutti gli interventi di taglio, ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È altresì richiesta l'autorizzazione per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.

6 Il Progetto, presentato al competente Servizio Area Territoriale ai fini della preventiva approvazione, deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché ove necessarie, le disposizioni relative l'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.

7. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consista nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, l'Ente competente, individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, provvede alla realizzazione degli stessi ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 4 bis
Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio.

1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione, gli indirizzi del Piano Forestale regionale e le presenti PMPF, con l'obiettivo di favorire nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti.

2. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo e piano di coltura e conservazione, in presenza di soprassuolo boschivo, permane il vincolo inibitorio di cui all'art. 54 del RD 3267/23 e non sarà mai permesso il cambio di destinazione d'uso.

3. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo e piano di coltura e conservazione, fatta salva la procedura di cui all'art. 1, art. 12 e successivi del R.D. 3267/23, in cui risulta da almeno 10 anni l'assenza del soprassuolo boschivo, con esclusione dei casi previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 353/2000), sarà possibile il cambio di destinazione d'uso, prevista dal precedente art. 4, con provvedimento finale da parte della Giunta Regionale, su proposta del competente Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e a condizione che:

   a) sia accertata e documentata inequivocabilmente l'assenza della preesistente vegetazione proveniente da rimboschimento, da almeno 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza;

   b) l'assenza del rimboschimento non sia dovuta ad incendi boschivi o non sia connessa con procedimenti penali in corso o passati in giudicato con sentenza di condanna a carico dei legittimi proprietari e/o subentranti nel titolo;

   c) l'area interessata dal cambio di destinazione non svolga un ruolo fondamentale per la corretta stabilità ed evoluzione del complesso boscato in cui l'area insiste, per come stabilito dall'art. 1 e art. 17 del R.D. 3267/23;

   d) sia previsto e realizzato un rimboschimento compensativo con le modalità previste al successivo art. 7, di superficie doppia di quella che verrebbe a ridursi per effetto della trasformazione, da assoggettare al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, con contestuale provvedimento della Giunta Regionale che approva il cambio di destinazione d'uso;

   e) la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura sia avviata dopo il terzo anno dall'impianto del rimboschimento compensativo;

   f) sia costituito il deposito cauzionale di cui al comma 7 dell'art. 4.

Art. 5
Boschi di neoformazione

1. Si definiscono *boschi di neoformazione* i soprassuoli:

a. originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari, di cui al comma 1 del successivo art. 8;

b. di estensione non inferiore a 2000 m^2 e di larghezza maggiore di 20 m misurata al piede delle piante di confine, con copertura del 20%, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.Lgs. del 18 Maggio 2001 n. 227 ed avente una densità non inferiore al 20% per come definita nella successiva lettera c.

c. in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%.

2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%.

3. La trasformazione delle formazioni di cui al comma 2 e più in generale dei boschi di neoformazione, insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:

   a. il ripristino vegetazionale del territorio ai fini della conservazione della biodiversità vegetale ed animale;

   b. la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;

   c. il recupero dell'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.

4. Per i soprassuoli di neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo, previa presentazione di un progetto di taglio redatto da Dottore Agronomo o Forestale iscritto all'Ordine di appartenenza.

5. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica e le sugherete così come definite dalla L. 759/56.

6. Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, i noceti, i noccioleti specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie ed a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a cinque anni, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi negli alvei dei corsi d'acqua di competenza del demanio fluviale.

Art. 6
Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso alla

rinnovazione artificiale deve essere utilizzato materiale vivaistico costituito da specie autoctone di provenienza locale, secondo quanto previsto nel successivo art. 34.

Art. 7
Rimboschimento compensativo

1. Nei casi in cui la trasformazione del bosco, prevista dal precedente Art. 4, interessi aree di superficie superiore a 2000 m^2, nonché le aree di cui all'art. 4 bis comma 3, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie pari a quelle trasformate. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui al comma 2 dell'art. 5.
3. Il competente Servizio Area Territoriale prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree in cui deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
4. Per i fini di cui al comma 1, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:

a. la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
b. la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate o di autorizzazioni alla trasformazione, rilasciate nei tre anni precedenti alla data della domanda;
c. la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso;
d. la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici, paesaggistici e quelli derivanti dall'art. 10 della L. 353/2000, eventualmente insistenti sulla stessa area;
e. le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

5 Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

6 Ai fini del calcolo della superficie minima di 2000 m^2, si sommano le superfici accorpate appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda. L'accorpamento è interrotto da distanze superiori a 300 m.

7 Ad eccezione dei casi previsti al comma 3 dell'art. 4bis, qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, deve farne dichiarazione nella domanda e provvedere al versamento, al competente Servizio Area Territoriale, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale in vigore alla data della istanza.

8 Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 4bis, nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all' entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione,

l'Ente competente individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvede a realizzare il rimboschimento e le successive cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo e avvalendosi del deposito cauzionale costituito.

9 Fermo restando quanto previsto al comma 8, la mancata realizzazione del rimboschimento compensativo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 8
Dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Si definiscono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel precedente art. 5 comma 1b.
2. Le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento dei terreni nudi e saldi, per la successiva coltivazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare: la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
3. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25-30% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria eseguite in modo da interrompere la continuità del versante.
4. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex-novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe.
5. Per ottenere la preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori di dissodamento, così come specificato al successivo Art. 14, è necessario presentare al competente Servizio Area Territoriale apposita istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato.
6. Per le infrazioni al presente articolo si applicano le sanzioni dell'art. 24 del RD 3267/23.

Art. 9
Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Le aree con una pendenza media superiore al 30% sono definite acclivi.
2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923 e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.M. del 19 aprile 1999 – GU n. 102 del 4.5.99 S.O. n. 86).

In ogni caso la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

a. la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm;

b. il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 m di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambi i lati di: scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;

c. dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;

d. nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.

3. I lavori di cui ai commi precedenti, devono essere oggetto di comunicazione. Se le modalità di coltivazione non sono sufficienti a garantire la conservazione del suolo, il Servizio Area Territoriale può dettare ulteriori prescrizioni in ordine alla tecnica di lavorazione da eseguire, ivi compresa la sospensione della lavorazione stessa.
4. Qualora l'abbandono della coltivazione agraria di terreni in zone acclivi è causa di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale prescrive la sistemazione idraulico-forestale ritenuta più idonea ed in caso di inerzia del possessore del terreno, l'Ente delegato individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvede a realizzare le opere con oneri a carico del possessore medesimo.
5. Per le infrazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 10
Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere allontanate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti, oppure convogliate in siti idonei alla formazione di piccole aree umide favorevoli per gli anfibi e la fauna selvatica in generale.
2. In caso di inerzia da parte del possessore delle opere, il competente Servizio Area Territoriale prescrive gli interventi più idonei atti a evitare l'innesco di fenomeni erosivi, con oneri a carico del possessore medesimo.

Art. 11
Estrazioni di pietrame

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici.
2. Il pietrame raccolto deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua che interessano l'intera azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno o in

appositi piazzali aziendali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle.

3. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

4. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico superficiale del terreno.

5. Non è consentita la frantumazione a mano o con mezzi meccanici del pietrame raccolto, fatta eccezione per le finalità di cui al comma 2.

6. L'apertura e l'esercizio di cave e miniere sono regolamentate e disciplinate dalla L.R. 40/09 e dalle disposizioni di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23.

7. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per il greto dei fiumi e dei torrenti di proprietà demaniale, è consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno. La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.

8. Nei terreni di cui al comma precedente, l'apertura e l'ampliamento di cave di pietra e di altri materiali inerti, nonché l'apertura delle miniere non possono effettuarsi senza la necessaria autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. L'autorizzazione non esonera il concessionario all' osservanza di altri pareri, nulla-osta o autorizzazioni in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere nonché in materia ambientale.

9. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 950 e nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 12
Pascolo nei terreni pascolivi

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come di seguito riportato, salvo diversamente disciplinato ovvero autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale:
   a. il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre;
   b. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
   c. è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
   d. i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
   e. in assenza di regolamento di cui alla lettera precedente, è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;
   f. il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione su proposta delle Aree Territoriali competenti ha facoltà di imporre, nei terreni pascolivi di estensione superiore a 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione conformi alle buone

norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, con le stesse modalità richiamate al punto d).

g. Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.

2. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, invero possono essere concesse autorizzazioni dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto secondo le modalità di cui all'art. 16. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione inoltrata al competente Servizio Area Territoriale, il quale entro 30 gg., può imporre precise modalità atte a impedire danni alla conservazione del suolo ed alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.) .

3. Nei territori saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento.

4. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera a), b), f), g), ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 13
Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

   a. il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;

   b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;

   c. nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;

   d. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;

   e. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

f. la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.

g. Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al compente Servizio Area Territoriale, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, fermo restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verifichino danni al suolo ed al soprassuolo.

2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 14
Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive;

b. il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati non boschivi, come definito all'Art.8 comma 1, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.).

2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tramite decreto del Dirigente Generale o con Delibera di Giunta Regionale per i casi di cui all'art. 4 bis comma 3. La domanda in carta legale, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo ove previsto, deve essere inoltrata tramite il competente Servizio Area Territoriale che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione degli atti al Servizio Area Territoriale competente con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati, con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare, e da porsi in atto, per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il competente Servizio Area Territoriale provvederà, quindi, all'istruttoria inviando i relativi atti al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione che provvederà ad emettere il provvedimento finale. Lo stesso provvedimento deve essere notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco, di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredato di apposita documentazione catastale dei terreni, nei quali si impegna ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Qualora il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il relativo consenso espresso.

3. Per lavori che comportano movimenti terra, di entità uguale o inferiore a 50 m^3, che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, il richiedente dovrà presentare dichiarazione, in tempo utile, al competente Servizio Area Territoriale indicandone la data di

inizio, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato comprovanti che l'intervento medesimo non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'Art.1 del R.D. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D. 3267/23. Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Area Territoriale non avrà prescritto ulteriori modalità, i lavori potranno essere eseguiti.

4. Per quanto non previsto al comma 2, ai fini della realizzazione di lavori che comportano movimenti terra di entità maggiore di 50 m^3 e fino a 500 m^3, che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, ma che sono necessari per la realizzazione di opere, il richiedente dovrà presentare domanda al competente Servizio Area Territoriale, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento medesimo non modifica l'assetto idrogeologico e la stabilità dei versanti, secondo quanto previsto dall'Art.1 del R.D. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D. 3267/23. Qualora entro sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione l'Area Territoriale non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere eseguiti.
5. La realizzazione di opere su terreni vincolati non boscati, diretti al mutamento di destinazione d'uso e che comportano movimenti di terra di entità superiore a 500 m^3 è subordinata all'autorizzazione della competente Area Territoriale, previa presentazione di apposito progetto redatto da tecnico abilitato, comprovante che l'intervento medesimo non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'Art.1 del R.D.L 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D.L. 3267/23.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 e 26 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art 15
Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle "Aree protette" presenti sul territorio della Regione Calabria, a meno che non venga espressamente autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale, al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque:

a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente;

b) il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;

c) l'installazione di tende e la sosta con camper, roulotte, caravan o altri mezzi per attività di campeggio nei terreni di cui sopra. Il campeggio è consentito nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;

d) il divieto di cui ai commi precedenti non si applica per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti;

e) Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967.

Art. 16
Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. Salvo quanto diversamente prescritto dal Piano regionale AIB:

   a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;

   b) è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;

   c) l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

   d) le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente nei terreni di cui al comma c) per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;

   e) l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali, nonché la pulizia dei castagneti da frutto, è permesso, previa comunicazione al CFS, al Sindaco ed al competente Servizio

Area Territoriale, quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nella lettera a), purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto e isolato, con una striscia arata perimetrale della larghezza minima di 5 m. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura;

f) nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento e abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 15 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

2. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.
3. Per fuoco prescritto si intende l'applicazione controllata del fuoco alla vegetazione in specifiche condizioni ambientali, tali da assicurare il confinamento del fuoco all'interno di un'area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione siano compatibili con gli obiettivi definiti dalla gestione delle risorse. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione del Servizio Area Territoriale per le seguenti finalità:
    a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
    b. riduzione del pericolo di incendio;
    c. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
    d. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
    e. ripulitura dei pascoli.
4. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto, dovrà essere limitata ai soli casi previsti ai punti a,b,c,d,e di cui al comma precedente e dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
    a. planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento, con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
    b. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
    c. indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);
    d. descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento ;
    e. definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
    f. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione, successivamente al passaggio del fuoco;
    g. dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.
5. L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità presunta ed alle caratteristiche della superficie interessata. In ogni caso l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata e forte esposizione ai venti.

6. Sono considerati interventi colturali di prevenzione dagli incendi, previsti nei progetti regolarmente approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, quali le sottopiantagioni, i rinfoltimenti e i nuovi rimboschimenti con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti anche nei boschi cedui, il taglio fitosanitario, le spalcature dei rami morti, il taglio della vegetazione arbustiva qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.
7. Oltre al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva anche mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, devono essere comunicati al Servizio Area Territoriale competente, anche i diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi).
8. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione erbacea e arbustiva e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco entro il 15 giugno di ogni anno.
9. Nelle aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 m, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree libere e in quelle boscate.
10. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, che comprenda l'uso pirotecnico, lungo le strade che attraversano i boschi.
11. Il Sindaco e le competenti autorità di polizia quando ne prevedano la necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.
12. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco o del CFS o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Comunità Montana o Amministrazione Provinciale).
13. Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio, è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso ed a collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.
14. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi. Al servizio A.I.B. possono partecipare le squadre attivate dai comuni e dalle associazioni di volontariato coordinate dal Direttore Operazioni Spegnimento.
15. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica atte ad eliminare ogni focolaio residuo.
16. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9. 10.1967 n° 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/1923 quando ne sia seguito un danno al bosco, e fatte salve le sanzioni previste in applicazione della legge 353/2000 e della legge regionale n° 9/96, nonché quelle connesse con il codice penale.

Art. 17
Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso impiantare fornaci, depositi e fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni.
2. Sono altresì vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di 1 km da essi.
3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, al Sindaco ed alle competenti autorità forestali, nel rispetto della normativa di P.S.
4. In caso di incendio e di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio, è obbligato al versamento in favore del proprietario del bosco delle spese di ricostituzione dell'area danneggiata ed al risarcimento delle spese sostenute per l'estinzione dell'incendio.
5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1 km, possono essere autorizzati con ordinanza del Sindaco, da comunicare al competente Servizio Area Territoriale, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.
6. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18
Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della «Legge quadro in materia di incendi boschivi», n. 353 del 21 novembre 2000.
2. Nei boschi di latifoglie, il proprietario deve eseguire tempestivamente, e comunque non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.
3. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi a esso l'Ente individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, in sede di ricostituzione si dovranno rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di portaseme; in alternativa minimo 50 piante per ettaro se queste presentano semi piccoli ad ampio raggio di disseminazione (pino d'Aleppo, pino marittimo, pino nero, cipresso, abete, ecc.) e 100 piante per ettaro in presenza di pino domestico.
5. Le operazioni di cui ai commi 2 e 4 debbono essere autorizzati dal Servizio Area Territoriale competente sulla base di appositi elaborati progettuali e da certificato del catasto degli incendi rilasciato dal Comune.

Art. 19
Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche.

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. L'Area territoriale competente può autorizzare il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate, in precario equilibrio meccanico e di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa, previa presentazione di progetto, il cui "Piedilista di martellata" indichi inequivocabilmente le piante da prelevare, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 del successivo art. 21. Laddove siano individuate località in cui si verifichino con maggiore frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, etc.), il competente Servizio Area Territoriale può stabilire le forme di utilizzazione più consone e prescrivere relative norme, volte alla tutela dei soprassuoli boschivi oggettivamente individuati, cartografati e georeferenziati, soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.
2. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o a altri Enti si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri che è parte integrante del progetto di taglio.
3. Per le infrazioni agli artt. 18 e 19 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9.10.67 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20
Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

1. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, su iniziativa del competente Servizio Area Territoriale, emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti.

Art. 21
Tutela fitopatologica

1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti, una infezione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Servizio Area Territoriale e al Servizio Fitosanitario Regionale.

2. I competenti Servizi Area Territoriale, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, possono disporre con carattere di urgenza, in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con la stessa procedura indicata al successivo comma 3.

3. I competenti Servizi Area Territoriale, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, possono ordinare al proprietario o possessore, che venga eseguito il taglio delle piante colpite da fitopatie, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la

distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda entro il termine di 30 giorni, gli stessi Uffici possono addebitare a esso le spese sostenute per l'intervento; a ciò provvede l'Ente individuato dalla Regione.

4. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione promuove il monitoraggio e il controllo dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

5. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o di lotta agli agenti fitopatogeni, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale e del servizio fitosanitario regionale, recante indicazioni dettagliate in ordine ai prodotti impiegabili, alle modalità di trattamento e alle precauzioni da adottare.

6. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

7. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o a altri Enti si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri che è parte integrante del progetto di taglio.

8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1 e 3 della Legge 950/67.

Art. 22
Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servigi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.

3. Nei boschi cedui i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.

4. Nei boschi a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal competente Servizio Area Territoriale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di carattere fitosanitario.

6. I tagli destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale , approvato dall'ente proprietario.

7. Per i tagli nei boschi appartenenti ai Comuni o altri Enti, si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri, che è parte integrante del progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale.

8. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale, preliminarmente alla presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale.

9. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono da assimilarsi a tagli colturali.

10. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie, nei cedui e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzi le caratteristiche dendrometriche del popolamento, oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che avrà durata quinquennale. L'individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve essere effettuata, dal progettista , sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli. Per i tagli di piante forestali arboree ed arbustive, insediate in ambiti agricoli, coltivi o comunque non rientranti nei contesti di cui all'Art.5, non è dovuta alcuna autorizzazione per prelievi contenuti nei limiti del suddetto quantitativo, nel rispetto dei vincoli territoriali vigenti. Il progetto semplificato deve essere corredato di asseverazione, nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16.

11. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16, limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, è demandata al competente Servizio Area Territoriale con riferimento particolare alle seguenti attività:

a) tagli di boschi cedui di estensione fino a 2 ettari;

b) tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2 ettari.

12. Il Servizio Area Territoriale esprime, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei suddetti lavori dopo aver valutato gli effetti degli interventi sui Siti Natura 2000 secondo i criteri contenuti nel predetto regolamento. L'autorizzazione viene trasmessa per opportuna conoscenza, al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

13. Qualora il Servizio Area Territoriale, trascorsi quindici dalla data di comunicazione di taglio, si trovi nell'impossibilità a effettuare il sopralluogo, il proponente dovrà integrare la comunicazione di taglio con documentazione tecnica, redatta da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale. che valuti l' esclusione di implicazioni negative dell'intervento da realizzare, con gli obiettivi dei siti e la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione degli interventi medesimi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza.

Art. 23

Tutela della biodiversità

1. Si considerano *sporadiche* le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, e non superino complessivamente il 10% del numero di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco, se non espressamente autorizzate, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: *abete bianco*, *tasso*, *betulla*, *olmo montano*, *farnia*, *aceri*, *frassino maggiore*, *frassino meridionale*, *rovere*, *farnetto*, *sughera*, *ibrido cerro-sughera*, *tigli*, *sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di Giuda.*
2. Nei boschi governati a fustaia, devono essere rilasciati ad invecchiamento indefinito almeno due alberi per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro o sviluppo. Gli alberi scelti devono essere segnati con vernice indelebile, georeferenziati e ne deve essere redatto apposito piedilista.
3. La Regione tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata così come previsto dalla Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47. Non è consentito abbattere, danneggiare o distruggere alcun albero monumentale senza il preventivo nulla-osta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e della Sopraintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Regione Calabria.
4. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio, almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro.
5. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti al successivo art. 48 deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha.
6. In ogni caso devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna.
7. La Regione tutela i boschi da seme. Le attività selvicolturali consentite su taluni boschi sono esclusivamente quelle atte a garantire il mantenimento, la conservazione e la produzione ai sensi del D.lgs 386/2003.
8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera a) e art. 3 della Legge 950/67.

Art. 24

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile.
2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse e a detto scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio, di cui all'art. 37 delle presenti PMPF.
3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e in particolare il novellame.
4. È vietato, salvo autorizzazione rilasciata dai competenti Servizi Aree Territoriali, il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e il trascinamento o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.

5. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti e fossi e negli impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali in caso di forti precipitazioni.
6. È consentito il transito dei trattori e dei trattori forestali lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.). In prossimità di eventuali sorgenti, e in un raggio di azione minimo di 20 m, l'esbosco dovrà avvenire senza l'impiego di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi.
7. È consentita la manutenzione e il ripristino di strade, piste e relative piazzole, mulattiere e sentieri che non comportino movimenti di terreno. Per l'esecuzione di movimenti terra è necessaria l'autorizzazione del competente Servizio Area territoriale. Tali interventi devono prevedere anche misure per l'allontanamento delle acque e la loro regimazione.
8. È vietato l'abbruciamento dei residui di lavorazione nei boschi. I residui di utilizzazione costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni avanzo di lavorazione non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente e uniformemente sparsi sulla superficie oppure in piccole andane lungo le curve di livello o secondo le linee di massima pendenza, larghe massimo 150 cm e alte al culmine massimo 30 cm, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione , ed in pezzature che non siano superiori ai 150 cm di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o negli atti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi per una striscia di 20 m lungo le strade e le piste forestali i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e ivi triturati o cippati.
9. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lettera d) e art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione degli art. 24 e 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 25
Viabilità di esbosco

1. L'apertura di nuove strade e piste di servizio per l'esbosco del legname o di piazzali che comportano l'eliminazione di vegetazione boschiva sono soggetti a preventiva autorizzazione del competente Servizio area territoriale, da richiedere contestualmente all'autorizzazione per il taglio boschivo.
2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli interventi che comportino la modifica del tracciato della viabilità esistente e/o il suo allargamento.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della viabilità necessari all'esecuzione del taglio dovranno comunque essere oggetto di dichiarazione nell'ambito dell'istanza di autorizzazione o della dichiarazione di taglio. Sono fatti salvi gli interventi e i percorsi, che non comportino movimento di terreno.
4. Le opere di cui al comma 1 e al comma 2, appositamente progettate, sono soggette anche all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché al titolo autorizzatorio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 per le opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica.
5. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del RD 3267/23 ed all'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 26
Esbosco dei prodotti

1. Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve compiersi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.
2. Il rotolamento e lo strascico sono consentiti soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotta, canale o spazio vuoto più vicino.
3. È consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate, gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico, evitando di causare danni al soprassuolo ed in particolare alla rinnovazione. Laddove le condizioni orografiche lo consentono, potrà essere autorizzato l'utilizzo di macchine operatrici combinate.
4. La manutenzione ed il ripristino (che non comportino movimento di terreno), di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune, possono essere effettuati.

   Il competente Servizio Area Territoriale, può comunque vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo. Il competente Servizio Area Territoriale, può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco, al fine di ridurre i danni da strascico. L'apertura, l'allargamento, nonché la manutenzione ed il ripristino (che comportino movimento di terreno), di strade, di piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Area Territoriale sulla base di apposito progetto. Il servizio Area Territoriale, ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi a carico delle scarpate, può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica. Analogamente, detto ufficio, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.
5. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 salvo l'applicazione degli artt. 24 e 25 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 27
Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.
2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, con carbonaia a cupola rivestita di terra.
3. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.
4. Le strutture del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione competenti per territorio, possono imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione, quando vi sia pericolo di incendi e possono anche inibirla.

5. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio nel bosco circostante.
6. Le Aie preesistenti e di nuova formazione, quando necessario per la conformazione e la natura del terreno, devono essere necessariamente sostenute con muri a secco, con zolle erbose, ovvero con palificate di legname a seconda del grado di stabilità.

Art. 28
Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre.
2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le aie delle carbonaie.
3. Per le infrazioni agli art. 27 e 28 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 29
Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è di norma vietata in quanto trattasi di elementi peculiari della biocenosi.
2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.
3. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30
Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali: asparago, agrifoglio, pungitopo.
2. La raccolta di funghi è regolamentata dalla L.R. del 26 novembre 2001, n. 30 "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei, freschi e conservati".
3. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco consentiti, deve realizzarsi in modo da evitare strappi e recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione e all'ambiente, osservando le specifiche modalità prescritte dai regolamenti di cui al comma 1.
4. Per le infrazioni ai commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 31
Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame costituente il piano arbustivo di un bosco di norma è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità. Può essere effettuato il taglio del cespugliame infestante nello strato arbustivo del bosco, al fine della prevenzione dagli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale, previa autorizzazione da parte

del competente Servizio Area Territoriale, nell'ambito della comunicazione di taglio, nel caso di boschi cedui di dimensione inferiore a 2 ha, e di progetto di taglio nei rimanenti casi.

2. L'autorizzazione non è richiesta in caso di ricostituzione boschiva, movimento terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio del cespugliame. Non è altresì richiesta alcuna autorizzazione per tagli di cespugliame e ripuliture lungo le strade e le pertinenze abitative per soli fini di antincendio.
3. Per le infrazioni al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del RD 3267/23.

Art. 32
Estrazione del ciocco di erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente per territorio che deve, entro 60 giorni disciplinarla o inibirla, ed è subordinata alla redazione di un progetto di taglio.
2. Nel caso di estrazione che riguardi tutto il territorio comunale, dovrà essere previsto un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare su corografia I.G.M. in scala 1:25.000.
3. Per le infrazioni al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

Art. 33
Resinazione

1. È consentita la resinazione solo delle piante che dovranno cadere al taglio entro 5 anni e previa autorizzazione da parte del competente Servizio Area Territoriale.
2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 34
Materiale forestale di propagazione

1. Per l'esecuzione di:
    a. interventi di rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'art. 7;
    b. interventi per l'esecuzione e la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate;
    c. impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini pubblici e privati;

    è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. del 10 novembre 2003, n. 386, in recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Art. 35
Raccolta dei semi forestali

1.Fermo restando le norme di cui al D. Lgs. 386/2003, la raccolta dei semi forestali nei boschi può essere sottoposta a limitazioni da parte del competente Servizio Area Territoriale, qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Le modalità di raccolta del seme

dovranno avvenire in modo da non compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale e dovranno essere effettuate, a seconda della specie, da terra (querce, faggio) o direttamente sulla pianta mediante utilizzo di apposite e idonee tecniche-attrezzature di tree climbing, garantendo nel contempo, l'integrità dell'operatore e della pianta.
La quantità massima di seme raccolta non potrà superare il 50% della produzione di ciascuna specie, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme. Ai fini del mantenimento della variabilità genetica, la raccolta dovrà essere effettuata su un numero minimo di piante che a seconda della specie arborea (Abete bianco, Faggio, Querce caducifoglie, Pino Laricio), non dovrà essere inferiore ai 50 soggetti.
La raccolta del materiale di propagazione non sarà consentita se non espressamente autorizzata dal Servizio Area Territoriale, previa autorizzazione all'accesso, da parte del legittimo proprietario del bosco.
La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è sottoposta a autorizzazione da parte del proprietario o soggetto gestore della pineta o delle piante. È vietata la raccolta mediante battitura manuale.
L'epoca e l'età di raccolta dei semi delle principali specie forestali è riportata nella sottostante tabella:

Specie	Epoca di Raccolta	Età min.	Età max
Abete Bianco	Sett.-Ott.	40 anni	120 anni
Faggio	Ott.-Nov.	50 anni	120 anni
Querce caducifoglie	Ott-Nov.	60 anni	150 anni
Pino Loricato	Ott.-Febb.	30 anni	120 anni
Douglasia	Ago.-Sett.	25 anni	70 anni
Pino Laricio	Ott.-Febb.	30 anni	120 anni
Pino d'Aleppo	Dic-Giu.	20 anni	100 Anni
Pino Domestico (Raccolta Manuale)	Nov.-Mag.	30 anni	80 anni
Pino Domestico (Raccolta Meccanica)	Nov.-Febbr.	30 anni	80 Anni

2. La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme, deve essere effettuata in base alle norme cui al D. Lgs. 386/2003.

Art. 36
Alberi di natale

1 È vietato il prelievo di piante intere o parti di piante destinate all'uso e al commercio degli alberi di natale. Può essere consentito, solo previa autorizzazione e contrassegno rilasciato dal competente Servizio Area Territoriale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli legittimi autorizzati ai sensi delle vigenti PMPF.

2 Nei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici, fatta salva la tutela economica delle piante utilizzate, è consentito il prelievo di esemplari di conifere per le esigenze dell'Ente proprietario, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, sulla scorta di determinazioni del competente organo Amministrativo.

3 Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967, per ciascuna pianta o cimale mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli art. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

CAPO III – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

Art. 37
Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:
   a. leccio e macchia mediterranea dal 1 settembre al 31 maggio;
   b. castagno, querceti caducifogli, cedui misti, ontano e robinia dal 15 settembre al 31 Maggio;
   c. faggio dal 1 ottobre al 31 maggio.
2. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alle specie più rappresentate.
3. Gli sfolli, i diradamenti ed il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle norme vigenti, sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.
4. Nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere tenuto conto di quanto previsto dall'Ente gestore dell'Area Protetta e delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" .

Art. 38
Turno minimo

1. Per i cedui puri il turno non può essere inferiore a:
   a. eucalipti anni 10;
   b. castagno anni 12;
   c. ontani, robinia, salici e nocciolo anni 12;
   d. querceti caducifogli anni 18;
   e. carpini e orniello anni 18;
   f. leccio e corbezzolo anni 25;
   g. faggio anni 24.
2. Per i cedui misti si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%.
3. I turni minimi per i cedui di castagno, eucalipto, robinia, pioppo ed ontano, quali specie idonee per la produzione di biomassa, possono essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduazione a turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, con specifica autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione .
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di curazione è fissato in anni 9. I polloni di maggiore diametro devono avere una età media di 27 anni. Con il taglio di curazione, vengono asportati contestualmente i polloni di 27 anni e diradati quelli di età inferiore.
5. Per le infrazioni agli artt. 37 e 38 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 39
Stagione e anno silvano

1. Si definisce stagione silvana, l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposizioni delle vigenti norme.
2. Si definisce anno silvano il periodo dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 40
Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. I tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a10 ha per stagione silvana, ridotte a 5 ha per boschi su pendenze superiori al 30 %. Per boschi cedui di proprietà superiore a 10 ha, possono autorizzarsi ulteriori tagliate, non contigue, di superfici non maggiori di 10 ha accorpati e comunque in modo che la superficie complessiva di queste ultime non superi il 20% della superficie totale richiesta al taglio. La contiguità tra una tagliata e l'altra è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 m di larghezza, da utilizzare trascorsi almeno tre anni, dall'epoca di taglio delle sezioni contigue.
2. Sono soggetti a comunicazione, subordinata alla presa d'atto da parte del competente Servizio Area Territoriale, i tagli di boschi cedui di estensione fino a 2 ha.
3. Le tagliate di estensione superiore a 2 ha sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali, siano tali da escludere danni di natura idrogeologica e ambientale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 sarà concessa dal competente Servizio Area Territoriale, previa presentazione di una domanda corredata da un progetto di taglio, redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo iscritto all'Ordine professionale che evidenzi:

a. le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b. la compatibilità idrogeologica e ambientale dell'intervento.

5. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio deve essere comunicata dichiarazione di inizio lavori da inviare a mezzo raccomandata al Servizio Area Territoriale competente, con l'indicazione della Direzione dei Lavori, se non già indicato nel progetto di taglio presentato. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori annulla la validità dell'Autorizzazione.
6. Il competente Servizio Area Territoriale si esprime in merito all'istanza di autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata di progetto.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
8. L'autorizzazione contiene le prescrizioni necessarie alla tutela del bosco e alla migliore esecuzione dei lavori. Qualora necessario per la tutela del bosco il competente Servizio Area Territoriale può dettare ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori.
9. L'autorizzazione, salvo diversa specificazione prevista nel piano dei tagli, ha validità per l'anno silvano in corso alla data di rilascio e per quello successivo. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Aree Territoriali, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta separate istanze ad ogni Servizio competente per territorio.
10. Il taglio di prima ceduazione degli eucalitteti è equiparato al taglio di un ceduo.

11. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte "all'Albo regionale delle imprese boschive" di cui all'allegato A) delle presenti PMPF.

    Nel caso dei boschi dei Comuni e degli altri Enti pubblici il progetto dovrà essere approvato dall'ente proprietario.

12. Nel caso di boschi cedui ricadenti all'interno di aree protette, le autorizzazioni alle operazioni di taglio saranno rilasciate, fatte salve le misure di salvaguardia di cui ai decreti istituivi delle stesse aree protette.

13. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 41
Comunicazione di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, deve presentare progetto di utilizzazione se trattasi di superficie maggiore o uguale a 2 ha, secondo quanto riportato all'allegato D, o darne comunicazione in tempo utile e su apposita modulistica, al competente Servizio Area Territoriale ed al Comando Provinciale C.F.S. competente per territorio, con indicazione della data di inizio dei lavori , se trattasi di superficie inferiore a 2 ha. Qualora entro 30 giorni l'Area Territoriale non avrà dettato le proprie prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti.
2. La comunicazione deve indicare:

   a) Estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);

   b) Generalità e residenza del proprietario o possessore;

   c) Generalità e residenza del richiedente;

   d) Generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;

   e) Data di inizio del taglio;

   f) Data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella.

3. A lavori ultimati e per interventi di taglio su superfici maggiori di 2 ha è fatto obbligo presentare al Servizio Area Territoriale competente, il "Certificato di regolare esecuzione", a cura del Direttore dei Lavori, mentre per superfici inferiori , apposita dichiarazione di fine lavori, con l'indicazione della massa legnosa utilizzata, ripartita per assortimenti legnosi, a cura del proprietario del bosco o di altro soggetto che ne abbia titolo.
4. Nell'ambito di comunicazione di taglio, i proprietari di boschi con superfici accorpate maggiori di 2 ha, non possono frazionare la loro estensione, in più sezioni di taglio.

In caso di mancata presentazione della certificazione o dichiarazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.3 della L 950/67 salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 42
Sfolli e diradamenti

1. I tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti conformemente a quanto stabilito nell'art. 41, nei boschi cedui in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.

2. Gli sfolli e i diradamenti nei boschi cedui devono prelevare oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni in buone condizioni vegetative.
3. Per le infrazioni agli artt. 41 e 42 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 43
Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.
2. Le matricine vanno scelte fra le specie principali che compongono il ceduo. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e se ne hanno i requisiti contabilizzate come matricine.
3. Delle matricine prescelte almeno il 50% devono avere età minima pari al doppio del turno, fatto salvo che non sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. Le rimanenti, allievi, sono scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni di migliore portamento e sviluppo. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Nei boschi con pendenze dal 70% al 100%, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 30 a 50 per il castagno e da 50 a 70 per le altre specie.
5. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 44
Cedui composti

1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pari o superiore a tre volte il turno minimo.
2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 120 per ettaro, di cui 60-70 dell'età del turno del ceduo (allievi) e 50-60 ripartite fra le classi di età multiple del turno in ordine decrescente rispetto all'età stessa.
3. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo dando preferenza alle querce sempreverdi e caducifoglie ed al faggio. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e se ne hanno i requisiti contabilizzate come matricine. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.26 del RD 3267/23.

Art. 45
Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.
2. Nei boschi misti di robinia sono rilasciate matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti secondo i criteri di cui all'art. 43.

3. Nei cedui puri di castagno, con presenza diffusa e virulenta del cancro corticale, il Servizio Area Territoriale competente può autorizzare il taglio raso senza riserva di matricine.

Art. 46
Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.
2. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 47
Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazioni speciali il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme si applicano le norme di cui ai commi successivi.
2. I boschi cedui situati in zone soggette a rischio, specie se incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, debbono essere tenuti a regime e utilizzati a ceduo matricinato e a ceduo a sterzo.
3. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
4. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti a evitare rottura del cotico, asportazione della lettiera e sentieramento, in modo da impedire l'innesco di fenomeni di dissesto.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, le dimensioni della singola tagliata devono essere commisurate alla pendenza del versante.
6. Per le infrazioni al presente articolo la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

CAPO IV – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA

Art. 48
Definizioni e trattamento

1. Le fustaie sono costituite da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.
2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Il taglio raso può essere effettuato negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a scopo produttivo, secondo quanto disposto dai piani e programmi specifici, se previsto dal progetto o dal piano di assestamento, dal piano dei tagli o dal piano di coltura.
3. Nelle fustaie il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì consentite le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui alle presenti PMPF.
4. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali. Gli interventi devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, aumentare la stabilità dei popolamenti, favorire la rinnovazione naturale. In particolare, con tali interventi si dovrà tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, ridurre la densità ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali, favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.
5. Per taglio colturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.
6. In ogni caso si dovranno applicare le norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'art. 23.
7. Affinché si possa intervenire mediante tagli di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla *provvigione minimale* di seguito riportata:

Caratteristiche del popolamento	*Provvigione minimale* (m^3ha^{-1})
Popolamenti di pini mediterranei	150
Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero e laricio	250
Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana	350

8. Nei tagli di rinnovazione, a prescindere dalle c*aratteristiche del popolamento,* il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione e come di seguito riportato:

provvigione	*Prelievo*
≥ 80% di quella *minimale*	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella *minimale*	≤ 20 % della massa
≥ 40% < 60% di quella *minimale*	≤ 15 % della massa
≥ 20% < 40% di quella *minimale*	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con elevata provvigione (superiore all'80%), per mancate utilizzazioni.

9. Il taglio colturale, di norma, potrà essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni.
10. Per favorire la rinnovazione naturale, nelle fustaie che abbiano più di 60 anni e che presentino provvigioni superiori ai limiti di cui al comma 7, potranno essere effettuati tagli a scelta per piccoli gruppi, secondo i criteri stabiliti dal comma 4, in modo da creare vuoti di norma inferiori a 200 m^2, la ripresa non dovrà comunque superare il prelievo di cui al comma 8, considerato per un periodo di ritorno non superiore ai 10/15 anni.
11. Nei rimboschimenti di pini e di altre conifere esotiche, gli interventi dovranno favorire l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.

Art. 49
Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

1. Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, deve presentarne progetto al competente Servizio Area Territoriale.
2. Nelle fustaie coetanee i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante dominanti restino a leggero contatto tra loro.
3. Dovranno essere sottoposte a taglio le piante morte, deperienti, malformate, dominate e aduggiate, in condizioni di evidente deperimento e che comunque, sopranumerarie per eccessiva densità, diano minore affidamento per il futuro.
4. Gli sfollamenti eseguiti allo stadio iniziale del soprassuolo, (posticcia e novelleto) nonché le ripuliture, il taglio e lo sradicamento del cespugliame sono consentiti nei limiti delle esigenze colturali.
5. Nei boschi di età inferiore a 30 anni il taglio non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età per ogni intervento, distanziato di 10 anni, non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica. In ogni caso è necessario esibire il calcolo della provvigione media presente.
6. Nelle fustaie di età superiore a 60 anni gli interventi colturali devono essere effettuati secondo quanto previsto dal precedente art. 48.
7. Per le infrazioni agli articoli 48 e 49 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 50
Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Area Territoriale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, deve presentare istanza di autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale corredata da un progetto di taglio, che indichi:

   a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;

   b) le modalità esecutive del trattamento;

   c) la Direzione dei Lavori.

   La nomina del Direttore dei Lavori in ogni caso dovrà avvenire prima dell'avvio delle operazioni di taglio. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori annulla la validità dell'Autorizzazione.
3. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte "all'Albo regionale delle imprese boschive" di cui all'allegato A) delle presenti PMPF.
4. L'utilizzazione dei boschi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di un progetto di taglio redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo iscritto all'Ordine di appartenenza secondo quanto previsto all'allegato D. Nel caso di boschi di proprietà dei Comuni e di altri Enti pubblici, il progetto dovrà essere approvato preliminarmente dall'ente proprietario.
5. Nel caso di fustaie ricadenti in aree protette, le autorizzazioni alle operazioni di taglio saranno rilasciate, fatte salve le misure di salvaguardia di cui ai decreti istituivi delle stesse aree protette.

Art. 51
Trattamento dei soprassuoli transitori

1. Si definiscono *soprassuoli transitori* i soprassuoli derivanti da uno o più tagli di avviamento effettuati in cedui al fine di convertirli a fustaia.
2. I boschi cedui a prevalenza di querce, faggio, castagno e acero montano che abbiano superato l'età di 40 anni devono essere avviati ad alto fusto. Eventuali deroghe, dovuti a validi motivi tecnici-colturali, possono essere concesse dal dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previo istruttoria del competente Servizio Area Territoriale.
3. Di norma è fatto divieto di riconvertire in cedui i soprassuoli transitori. Per motivi fitosanitari o di ripristino da danni per incendio o avversità meteoriche, può essere concessa specifica autorizzazione da parte del competente Servizio Area Territoriale.
4. Il trattamento dei soprassuoli transitori prevede l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.
5. In ogni caso al primo intervento di avviamento, si devono rilasciare almeno 2 polloni per ceppaia, ove presenti, oltre alle matricine in buono stato vegetativo, di modeste dimensioni e con chioma raccolta.
6. I successivi tagli di avviamento non possono prelevare di norma più del 20% della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie sporadiche. Nel caso di cedui di faggio con presenza di abete bianco, gli individui di quest'ultima specie andranno in ogni caso tutelati.

7. Nei soprassuoli transitori i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
    a. è stata superata una età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;
    b. è stata superata la provvigione minimale riportata al precedente art. 48 per le fustaie delle stesse specie.
8. I tagli di rinnovazione hanno lo scopo di ottenere la rinnovazione da seme delle specie costituenti il sistema biologico bosco. Devono essere effettuati tagli a piccoli gruppi, nel rispetto dei limiti riportati all'art. 48, in modo da ottenere strutture diversificate.
9. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentito di anticipare i tagli di rinnovazione in deroga ai criteri minimi stabiliti nel comma 7.
10. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 52
Boschi posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare

1. Nei boschi in situazione speciale il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme si applicano le norme di cui al presente capo IV.
2. Nelle fustaie con strutture irregolari si applicano i criteri di cui all'art. 48.

Art.53
Castagneti da frutto

1. Fermo restando quanto previsto all'art.5 comma 5 nei castagneti da frutto è consentita:
    a. la capitozzatura delle piante senili e adulte per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto, l'esecuzione degli interventi di potatura e dei trattamenti fitoiatrici idonei;
    b. la formazione, al piede delle piante, di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
    c. la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci e altre materie fertilizzanti;
    d. l'estirpazione delle erbe e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
    e. le piante morte e quelle deperienti possono essere tagliate e le ceppaie estirpate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; il competente Servizio Area Territoriale può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma. Tali attività dovranno essere preventivamente progettate da tecnico abilitato.
2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dai competenti Servizi Area Territoriale, i quali stabiliscono anche le modalità atte a prevenire i danni al suolo e al soprassuolo.

Art. 54
Coltivazione delle sugherete ed estrazione del sughero

1. La sughereta, e le tipologie forestali correlate, sono soggette alla seguente regolamentazione, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2000 m^2 e una densità non inferiore a 30 piante per ettaro nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera.
3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione del servizio area territoriale e, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie.
4. Le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera.
5. Nei popolamenti misti soggetti a utilizzazioni, dovranno essere riservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti.
6. Non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura. Il mutamento di destinazione d'uso delle sugherete per fini non agricoli, è soggetto a specifica autorizzazione di cui all'art.4 con decreto del Dirigente Generale su proposta del Servizio Area Territoriale e con l'obbligo del reimpianto in aree limitrofe.
7. Le operazioni di estrazione e raccolta del sughero sono disciplinate dalla L. 18 luglio 1956, n.759.

Art. 55
Autorizzazioni

L'autorizzazione, salvo diversa specificazione prevista dal crono programma degli interventi, ha validità per l'anno silvano in corso alla data di rilascio e per quello successivo.

CAPO V - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 56
Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscano bosco, macchia mediterranea e garighe montane, deve farne dichiarazione motivata e in tempo utile al competente Servizio Area Territoriale, indicando l'epoca, le modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.
2. Il competente Servizio Area Territoriale valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati, può dettare, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.
3. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

Art. 57
Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui al precedente art. 56 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari), escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni.
2. Qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione del competente Servizio Area Territoriale.

Art. 58
Piante da frutto

1. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, e qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco naturale di cui all'art. 5, nel caso esistano coltivazioni di piante sparse da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, ecc.), i proprietari o possessori di detti terreni, possono procedere al taglio e all'estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno, limitatamente all'area di insidenza delle piante interessate; possono altresì procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.
2. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

CAPO VI □SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 59
Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 616/77 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nelle presenti norme, sono attribuite al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.
2. Con la tabella A, allegata alle presenti norme, vengono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.
3. Con la tabella B, allegata alle presenti norme, vengono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.
4. Copia delle autorizzazioni deve essere inviata dagli Uffici regionali all'Autorità preposta alle attività di controllo, ove detta Autorità sia individuata dalla Regione Calabria in soggetti esterni agli Uffici regionali.

5**.** Nelle more dell'individuazione del soggetto preposto alle attività di controllo, copia delle autorizzazioni, corredate di scheda informativa riguardo le attività previste (tagli boschivi e movimenti terra), rilasciate dalla competente Area Territoriale, nonché copia delle Comunicazioni di taglio di boschi cedui, dovrà essere inviata al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio affinché, nell'ambito delle funzioni istituzionali proprie, eserciti la vigilanza sull' esatta applicazione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Calabria in ordine all' esecuzione degli interventi previsti nel progetto approvato.

6. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché copia delle Comunicazioni di cui al comma 5, dovranno essere inviate anche al Comune interessato dall'intervento.

7. L'autorizzazione rilasciata dalla competente Area Territoriale, corredata dal progetto regolarmente approvato e contrassegnato, nonché ogni altro atto, comunicazione o titolo abilitativo, dovrà essere custodita sul luogo dei lavori dal soggetto autorizzato ad eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte in caso di controlli.

8. La mancata esibizione della documentazione di cui al comma precedente, comporterà il decadimento automatico della validità dell'autorizzazione stessa, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67.

La documentazione di cui ai punti 5 e 6, potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 59 bis
Ripartizione competenze amministrative

1. I titoli abilitativi previsti dal presenti norme, in base ad una ripartizione delle competenze, sono costituiti da:
   I. Comunicazione preventiva;
   II. Autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente;
   III. Nulla osta o autorizzazione del Dirigente di Settore Foreste e Forestazione;

IV. Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;
V. Delibera di Giunta Regionale.

2. I titoli abilitativi di cui al comma 1, in base agli interventi previsti, sono:

I. Comunicazione preventiva;

a. Per lavorazioni del terreno in zone acclivi di cui all'art. 9 comma 4;
b. Per operazioni di drenaggio acque superficiali di cui all'art. 12 comma 2;
c. Per i lavori che comportano movimenti terra di entità inferiore o uguale a 50 m^3 e che non siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 14 comma 4;
d. Per l'abbruciamento di ristoppie e residui vegetali di cui all'art. 16 comma 1 lett. e);
e. Per la ripulitura dei viali parafuoco e della viabilità forestale di cui all'art. 16 comma 7;
f. Per l'esecuzione di fuochi d'artificio di cui all'art. 17;
g. Per il taglio di cedui inferiori a 2 ettari di cui all'art. 40;
h. Per il taglio del cespugliame fuori dal bosco di cui all'art. 56.

II. Autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente per territorio;

a. Per gli interventi di ricostituzione boschiva di cui all'art. 4 comma 5;
b. Per i tagli a ceduo dei boschi di cui all'art. 5 comma 4;
c. Per gli interventi di estrazione del pietrame di cui all'art. 11;
d. Per il pascolo nei terreni pascolivi di cui all'art. 12 comma 1;
e. Per l'uso del fuoco prescritto al fine di ripulire i pascoli di cui all'art. 12 comma 2;
f. Per il pascolo nei terreni forestali recintati di cui all'art. 13 comma 1;
g. Per i lavori che comportano movimenti terra compresi tra 50 e 500 m^3 e che non siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 14 comma 3;
h. Per i movimenti di terra superiori ai 500 m^3 su terreni vincolati non boscati di cui all'art. 14 comma 5;
i. Per il transito e la sosta di veicoli di cui all'art. 15;
j. Per l'esecuzione del fuoco prescritto di cui all'art. 16 comma 3;
k. Per gli interventi in boschi danneggiati dal fuoco di cui all'art. 18 comma 5;
l. Per i tagli in aree danneggiate da avversità meteoriche di cui all'art. 19;
m. Per l'impiego di prodotti fitosanitari in bosco di cui all'art. 21 comma 5;
n. Per i tagli di cui all'art. 22 commi 6 e 10;
o. Per i tagli in boschi di cui all'art. 22 commi 7, 8 e 11;
p. Per la manutenzione e il ripristino di strade di cui all'art. 24 comma 7 e art. 26;
q. Per l'apertura e l'ampliamento di strade e piste di cui agli artt. 25 e 26;

r. Per la raccolta della lettiera di cui all'art. 29 comma 1;

s. Per la raccolta di piante e prodotti secondari di cui all'art. 30;

t. Per il taglio del cespugliame in bosco di cui all'art. 31;

u. Per l'estrazione del ciocco d'erica, la resinazione e la raccolta del materiale di propagazione di cui agli art. 32, 33 e 35;

v. Per l'uso di cimali e piante per alberi di natale di cui all'art. 36;

w. Per il taglio di cedui superiori a 2 ettari di cui all'art. 40;

x. Per il taglio di cedui senza riserve di matricine di cui all'art. 45;

y. Per il taglio in fustaie di cui all'art. 50;

z. Per il taglio di piante di sughera di cui all'art. 54 comma 3.

III. Autorizzazione del dirigente di settore;

a. Per l'approvazione del piano dei pascoli dei terreni di proprietà pubblica di cui all'art. 12 comma 1 lett. d);

b. Per gli interventi di conversione di fustaie in cedui e di cedui composti in semplici di cui all'art. 22 comma 5;

c. Per il taglio di cedui di età superiore a 40 anni di cui all'art 51;

d. Per gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione di cui all'art. 14 comma 2.

IV. Decreto del Dirigente Generale;

a. Per gli interventi di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura di cui all'art. 14 comma 1 e 2;

b. Per gli interventi di trasformazione delle sugherete di cui all'art. 54 comma 6.

V. Delibera di giunta regionale.

a. Piani di assestamento o di gestione di cui agli artt. 2 e 3;

b. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo inibitorio di cui all'art. 4bis comma 3.

Art.60
Norma transitoria

Le norme di cui alle presenti PMPF, non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati per iniziativa di parte in data antecedente la pubblicazione sul BURC delle presenti prescrizioni. Per tali procedimenti si applicano le PMPF approvate con D.G.R. n° 450 del 27/06/2008.

CAPO VII – ABROGAZIONE PRECEDENTI PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

art. 61
Abrogazione

1. Le presenti PMPF sostituiscono integralmente, abrogandole, tutte le precedenti PMPF ed in particolare quelle allegate alla DGR n°450 del 27/6/2008

ALLEGATO A
ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

Art. 1

Istituzione dell' albo regionale delle imprese boschive. Modalità e requisiti per l' iscrizione

1. E' istituito l' Albo regionale delle Imprese boschive. L' iscrizione al suddetto Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l' acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell' ambito della Regione Calabria.

2. Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tramite il competente Servizio Area Territoriale dove ha sede la Ditta, apposita istanza corredata dalla certificazione appresso elencata, di data non antecedente i 90 giorni:

   a) certificato di iscrizione al REA della CCIAA, settore agricoltura e selvicoltura con dicitura antimafia;

   b) fotocopia documento d'identità;

   c) certificato di nascita;

   d) certificato di residenza;

   e) certificato di cittadinanza italiana;

   f) certificato del Casellario giudiziario e certificato del Tribunale dei carichi pendenti;

   g) copia autenticata partita IVA e dichiarazione IVA dell' ultimo anno;

   h) Comunicazione avvenuto ricevimento dichiarazione IVA da parte dell'ufficio delle Entrate (copia autentica);

   i) Elenco delle lavorazioni boschive effettuate nei boschi privati e/o di proprietà di Enti pubblici (cedui ed alto fusto) riferito al triennio precedente l'anno d'iscrizione;

   l) Dichiarazione sulle infrazioni amministrative cui sono incorsi la ditta e/o i propri dipendenti resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000;

3. Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa, copia autentica dell' atto costitutivo, nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione, nonché il nominativo del legale rappresentante.

4. La competente Area Territoriale, ricevuta la domanda con relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali connesse e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente. La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all' apposita Commissione di cui al successivo articolo, tramite il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Settore n° 5.

5. All' Albo possono iscriversi anche le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni.

6. L' Albo comprende due categorie, la Cat. A e la Cat. B. Le Ditte iscritte nella Cat. A possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d' asta è inferiore o pari a € 100.000,00. Le Ditte iscritte nella Cat. B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall' importo posto a base d'asta.

7. Non possono essere iscritte all'albo le ditte boschive che si trovano nelle condizioni previste al successivo Art.4, punto1, lettere a,b,c,d,e.

Art. 2

La Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell' albo

1. Presso il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, è istituita una apposita Commissione per la formazione e la tenuta dell' Albo regionale delle Ditte boschive. La Commissione, istituita con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento è composta:
   a) dal Dirigente del Settore competente che la presiede;
   b) da un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale dell' UNCEM;
   c) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni Provinciali;
   d) da un rappresentante delle CCIAA designato dall' Unione delle CCIAA;
   e) da un rappresentante della Federazione Regionale Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali su designazione della medesima;
   f) dai Dirigenti dei Servizi delle Aree Territoriali competenti per territorio;
   g) da un funzionario del Settore Foreste che esplica le funzioni di segretario;
   h) da un componente del C.F.S.
2. I componenti di cui ai punti c), d) ed e) durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione si riunisce almeno tre volte all' anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all' ordine del giorno.
4. Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti in prima convocazione e dei componenti presenti in seconda convocazione.
5. Dell' Albo si darà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
6. Il Dirigente del Settore Agricoltura, Foreste e Forestazione rilascerà ,a richiesta dell' interessato per il tramite delle Aree Territoriali competenti, la certificazione comprovante l' iscrizione all' Albo, la stessa avrà durata di 6 mesi e potrà essere rinnovata previa presentazione della sotto indicata documentazione:
   a. certificato di iscrizione al REA della CCIAA, settore agricoltura e selvicoltura con dicitura antimafia;
   b. certificato del Casellario giudiziario e certificato del Tribunale dei carichi pendenti;
   c. Dichiarazione sulle infrazioni amministrative cui sono incorsi la ditta e/o i propri dipendenti resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000;

Art. 3

Iscrizione all' albo - Passaggio di categoria

1. Di norma la prima iscrizione avviene alla Cat. A. Il passaggio dalla Cat. A alla Cat. B è deciso dalla Commissione, su istanza dell' interessato, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione. La Commissione, in particolare è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari disponga la Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di Comuni o di Enti per almeno € 200.000,00.

Art. 4

Sospensione e cancellazione dall' albo Reintegrazione

1. Su proposta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall' Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:
   a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;
   b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;
   c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;
   d) non abbia provveduto a pagare le penali e quant' altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall' invito al pagamento;
   e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell' utilizzazione;
   f) sia stata oggetto di sanzioni amministrative per un importo superiore ad € 5.000.
2. Qualora ricorrono condizioni di urgenza o indifferibilità, per cui si rende necessario procedere alla sospensione delle ditte iscritte all'Albo e ritenute responsabili per uno o più casi di cui al punto precedente (lett.a)-b)-c)-d)-e)-f)), il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione può procedere con Decreto del Dirigente Generale, da trasmettere alla Commissione per la ratifica alla prima convocazione utile, alla sospensione cautelativa per un periodo di mesi tre.

3. La cancellazione dall' Albo viene sottoposta al parere della Commissione dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, quando:
   a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per l' iscrizione all' Albo;
   b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell' attività;
   c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva dall' Albo;
   d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni o di Enti nel quinquennio successivo alla iscrizione.
3. Le domande di reintegrazione nell' Albo, a seguito di sospensione vanno istruite con la medesima procedura adottata per l' iscrizione.
4. Le ditte cancellate dall' albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque anni dalla cancellazione.

ALLEGATO B
SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI

REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI …….

COMUNE DI …….

CAPITOLATO delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dal taglio del bosco ……..in agro di …….e di proprietà del Comune (o Ente)……..

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente proprietario del bene e forma di vendita.

Il Comune di ……(o Ente)…… mette in vendita, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° …… del ……., il materiale legnoso ritraibile dal bosco…… assegnato al taglio dal Dr. …….con verbale del ……..

La vendita avviene a mezzo di [1] ……, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni;

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a EURO[2] ……..(diconsi euro …….).
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.
L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.
L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3

Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da[3]:……

- ……
……
……
……

Il materiale legnoso assegnato al taglio è racchiuso entro i seguenti confini:
……
……
……
……
……

Art. 4

Metodo di vendita.

La vendita avrà luogo a mezzo di[1] …….. nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel[4]…… Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri e del[4]……., dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione; saranno anche indicate le spese sopportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

---

1. Asta pubblica, licitazione privata, ecc. (in ogni caso indicare il metodo - offerte segrete, ecc. - e, nel primo caso, se a termini normali o abbreviati).
2. Precisare il prezzo base o i prezzi base nel caso si tratti di assortimenti diversi.
3. Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini, mentre per l'alto fusto vanno indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto.
4. Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata.

Art. 5

Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta:

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
2. Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data

non inferiore a sei mesi a quella gara, attestante l'iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive.

3. Una quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente Proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di EURO …….. (Euro …...../00). Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario e le spese dovute al tecnico progettista, nonché le spese, di contratto, di collaudo e quant'altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 24.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6

Incompatibilità.

Non possono essere ammessi alla gara:

a) Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7

Esclusione dall□Asta.

L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Validità degli obblighi assunti dalle parti.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.
Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto.

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.
All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.
L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10

Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire,ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fideiussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti.
In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11

Rescissione del contratto per mancata cauzione .

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12

Consegna del lotto boschivo.

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R., l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il lotto boschivo venduto.
Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.
La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del

deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente proprietario.
Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.
Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.
Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.
Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.
Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.
Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13

Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente Proprietario nel seguente modo:
……
……
……
In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Data d□inizio dei lavori.

La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, al Comando Provinciale del CFS competente per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15

Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo .

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi ……(mesi ……) dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16.
Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

art. 16

Proroghe.

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta del Direttore dei lavori e dell'Ente proprietario, al Servizio Area Territoriale competente cui compete la facoltà di concederla.
La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Servizio Area Territoriale su indicazione del Direttore dei Lavori.

Art. 17

Divieto di subappalto.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18

Rispetto delle leggi forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario, dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione od altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.
Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore dei Lavori, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali.

Art. 21

Modalità del taglio.

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22

Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta "martellata" con vernice indelebile.
Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € …….. per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- di € ……. per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti le norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di €…… per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- di € …… ...per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- di €……..per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23

Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi.

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.
Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.
Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24

Sospensione del taglio.

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, alle P.M.P.F. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione lavori o dell'Autorità di polizia giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle P.M.P.F. o alle leggi in materia forestale.
In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione Lavori salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25

Ripulitura della tagliata.

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm……..dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frascame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.
Per ogni ara o sua frazione di superficie delle tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € …… (……/00).

Art. 26

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità.

L'aggiudicatario è obbligato a:
1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27

Costruzione capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente

proprietario.

Art. 28

Strade di esbosco.

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti.
Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico occorre prevederle nel progetto di taglio.
Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € ……. (Euro ……./00).

Art. 29

Novellame e rigetti.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € …… (Euro ……./00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € …….. (Euro ……../00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le opere di allestimento.

Art. 30

Collaudo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata R.R. all'Ente proprietario, ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione.
Della ultimazione dei lavori di utilizzazione l'Ente proprietario informerà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione Lavori redigerà un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo.
Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore designato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed individuato tra il personale interno o soggetti esterni di comprovata esperienza. La stazione appaltante formalizzerà l'incarico attraverso apposita convenzione prevedendo i relativi oneri a proprio carico.
L'aggiudicatario, il Direttore dei lavori ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.
Dell'esito del collaudo verrà data notizia al Comando Provinciale del C.F.S. competente per territorio.
Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti.
Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio.
In caso di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il collaudatore trasmetterà, entro le 48 ore dalla chiusura del collaudo stesso, al servizio Area Territoriale di competenza ed al comando Provinciale del CFS, competente per territorio, il verbale, corredato dai relativi atti,

affinché il personale del CFS nell'ambito delle funzioni di polizia forestale possedute, avvii i consequenziali provvedimenti necessari.
Le spese del collaudo saranno a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

Art. 31

Disponibilità della cauzione.

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32

Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33

Assicurazione operai e sicurezza.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.
La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del T. Unico n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35

Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36

Svincolo del deposito cauzionale.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 32 e 34.
Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37

Infrazioni non contemplate.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato**.**

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario.

L'approvazione del seguente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:
«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».
B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

……
……..

Art. 41

Rispetto delle norme

Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42

Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Art. 43

Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l'altro anche al pagamento delle spettanze (onorario e spese) sostenute per la redazione del progetto che ammontano a circa €……(euro……./00).

Art. 44

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45

Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale.

Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi ……..(ordinario o straordinario).

Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma di € ……(euro……./00) pari al ……(%) del prezzo di aggiudicazione finalizzate per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'Art. 131 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e per come stabilito all'art. 2 delle P.M.P.F.. Detta somma sarà versata, a cura dell'aggiudicatario a favore DELLA REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009

Art. 46

……

Art. 47

…….....

Art.48

……

Luogo e Data:……

IL PROGETTISTA Il RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'AGGIUDICATARIO

ALLEGATO C
MARTELLO FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1

È istituito il martello forestale della Regione Calabria, in uso alle aree territoriali Settentrionale, Centrale e Meridionale recante l'impronta ATS1, ATS2 e ATS3 relativamente all'Area Territoriale Settentrionale, AC1, AC2, AC3 per l'Area Territoriale Centrale, AM1, AM2, AM3 per l'Area Territoriale Meridionale, DIP.FOR.-REG.CALABRIA per il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione Settore n°5, limitato alle seguenti attività selvicolturali:

1. individuazione delle piante, preventivamente assegnate al taglio e da smartellare;

2. contrassegno di piante o parti di piante da utilizzare per le finalità di cui all'art 36;

L'uso del martello forestale è consegnato al responsabile del procedimento dell'area territoriale competente che ha facoltà di affidarlo al funzionario preposto al competente ufficio per lo svolgimento delle suddette attività.

ALLEGATO D
ELABORATI PROGETTUALI

a) Progetto di taglio di bosco ceduo, fustaia e soprassuoli transitori

1. Titolo di possesso dei terreni;
2. Visure catastali;
3. Mappa catastale;
4. Relazione tecnico descrittiva*;
5. Piedilista di martellata delle piante assegnate al taglio da cui redigere un prospetto riepilogativo che consenta di definire l'entità del prelievo ripartito per classi diametriche, al fine di confrontare quest'ultimo con il calcolo della ripresa.
6. Corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000, munite di legenda, con rappresentazione dell'area oggetto d'intervento, comprensiva della viabilità esistente e/o da realizzare e delle aree di saggio georeferenziate;
7. Corografia 1:10.000, munita di legenda, con eventuale zonizzazione di area protetta o di aree afferenti a rete Natura 2000 relativa all'area di intervento;
8. Ortofoto, munita di legenda, con individuazione dell'area d'intervento e della viabilità esistente e/o da realizzare;
9. Documentazione dello stato dei luoghi d'intervento con planimetria dei punti di ripresa fotografica;
10. Asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad eventuali aree classificate a rischio idrogeologico e a rischio frana inserite nel PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria;
11. Relazione geologica aggiornata alle normative vigenti (nel caso trattasi di progettazione di piste permanenti).
12. Nelle aree ricadenti in Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.) relazione tecnica asseverata secondo il Disciplinare di cui alla DGR n. 604 del 27 giugno 2005 e Regolamento n. 16 del 06 novembre n. 2009.
13. Verbale di Riconsegna Terreni e Piano di Coltura per rimboschimenti realizzati per motivi di pubblica utilità ai sensi del R.D. 3267/23 e/o realizzati con finanziamenti pubblici (PS 24 , ex CASMEZ);
14. Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista per la progettazione e la direzione lavori;

N.B. La cartografia deve evidenziare, anche mediante legenda con colorazione differente: confini aziendali, confini catastali, confini area intervento, vie di esbosco esistenti, piste ex novo, radure e incolti, carta della vegetazione con tipizzazione dei soprassuoli;

*Relazione tecnico descrittiva

1. Descrizione generale dell'ambiente: aspetti riguardanti i limiti fisici e geografici, i dati termopluviometrici principali , la descrizione della vegetazione , le zone fitoclimatiche di PAVARI, la tipologia dei suoli.
2. Descrizione dello stato dei luoghi: comune, foglio/i di mappa catastale, particelle , superficie catastale di ciascuna particella , superficie effettivamente boscata di ciascuna particella, superficie totale ragguagliata.

3. Descrizione delle singole tipologie colturali: con particolare riferimento alla composizione e struttura dei popolamenti , alle funzioni e attitudini produttive prevalenti, alla **forma di governo e trattamento**, con il riporto della **data dell'ultima utilizzazione**.
4. Descrizione relativa alla biodiversità e alla necromassa: con riferimenti all'eventuale presenza di piante con siti di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica e asseverazione che verranno rispettate tutte le condizioni previste ai rispettivi commi dell'art. 23 – Tutela della biodiversità, con allegato elenco e georeferenziazione delle piante da rilasciare a invecchiamento indefinito.

5. I rilievi dendrometrici: a seconda del tipo di utilizzazione, devono comprendere i parametri relativi a ciascuna area di saggio, con riporto del piedilista di cavallettamento e distribuzione delle piante in classi diametriche di 3 o 5 cm, il numero di piante a ettaro e totale, il calcolo dell' area basimetrica ad ettaro e totale, le curve ipsometriche, l'età media dei soprassuoli , la provvigione a ettaro e totale.

6. Il calcolo della provvigione: può essere redatto secondo il metodo degli alberi modello o mediante l'uso delle tavole di cubatura , riportando, in tal caso, le seguenti citazioni: tipo di tavola utilizzata, autore, luogo e tipo di soprassuolo, data e eventuale classe di fertilità.

7. Calcolo della ripresa :

per i boschi governati cedui, è essenziale riportare l'estensione della tagliata, secondo quanto stabilito all'art. 40.

A seconda della specie, la scelta della forma di trattamento deve attenersi alle indicazioni di carattere tecnico-selvicolturale riportate al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale e a quanto riportato al capo III delle presenti norme.
Ai fini della delimitazione delle aree da assoggettare al taglio, i confini che non sono riconducibili a limiti fisiografici, devono essere individuati contrassegnando le piante di confine con vernice indelebile, in maniera chiara e inequivocabile o con picchettatura.
Inoltre devono essere contrassegnati con vernice indelebile gli allievi (singola anellatura) e le matricine di età superiore al turno minimo previsto dalle presenti norme (doppia anellatura), con allegato relativo piedilista.
La scelta delle matricine deve essere stabilita, tenuto conto dei criteri riportati all'art. 43 delle presenti norme (cedui matricinati) e all'art. 44 (cedui composti).

Per i boschi di Enti Pubblici i limiti delle sezioni di taglio (unità colturali) e i relativi riferimenti catastali, devono necessariamente coincidere con quanto riportato e riferito nel "Verbale di Assegno" e nel Capitolato d' Oneri";

per i boschi governati a fustaia, la ripresa è stabilita con criterio colturale, secondo quanto riportato al capo IV delle presenti norme e al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale.
La forma di trattamento deve privilegiare , a seconda della struttura dei popolamenti e del temperamento della specie, un "taglio colturale" di rinnovazione "a scelta, per piccoli o piccolissimi gruppi", di dimensione non superiore ai 200 m^2, come definito al comma 4 art. 48.
I diradamenti, nelle formazioni "naturali", devono privilegiare interventi selettivi "dal basso, di grado basso o moderato, in relazione alla struttura dei popolamenti, al temperamento della specie e allo stato fitosanitario del popolamento.
Il criterio di calcolo deve attenersi a quanto riportato all'art. 48 e 49 delle presenti norme, tenuto conto del temperamento della specie e della struttura dei popolamenti.

Qualora il taglio interessi formazioni naturali o formazioni artificiali di età superiore a 60 anni, il progettista deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 48, mentre in caso di formazioni artificiali e naturali, di età inferiore a 60 anni, deve rispettare quanto riportato all'art. 49. In quest'ultimo caso, oltre a quanto previsto al comma 5, il progettista o il Direttore dei Lavori se diverso dal progettista, deve necessariamente attenersi a quanto riportato al comma 2.
Nelle formazioni naturali, qualora con lo stesso intervento e nella stessa unità colturale, si debbano utilizzare piante da assoggettare a tagli di diradamento e a tagli colturali di rinnovazione , devono essere utilizzate e quindi martellate, piante di diametro uguale o superiore a 15 cm.
In ogni caso, deve essere compilato apposito piedilista di martellata , corredato da un prospetto riepilogativo, ripartito per classi diametriche, comprensivo del valore unitario e totale del prelievo, espresso in termini di massa legnosa (art. 48) o di area basimetrica (art. 49), al fine di confrontare il prelievo effettivo, scaturito dalla martellata, con il valore del prelievo, scaturito dal calcolo della ripresa (punto 5).
Le piante devono essere martellate con martello forestale del tecnico agronomo o forestale iscritto all'albo e numerate progressivamente su apposite specchiature praticate al colletto.

Per i boschi di Enti Pubblici , il numero di piante "martellate" , secondo quanto elaborato con il calcolo della ripresa, deve necessariamente coincidere con quanto riportato e riferito nel "Verbale di Assegno" e nel Capitolato d' Oneri" ;

per i soprassuoli transitori , secondo quanto stabilito dalle presenti norme e riportato al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale, la forma di trattamento deve fare riferimento al "**metodo del rilascio intensivo degli allievi , rilasciando al primo taglio di avviamento, mediamente 1200 piante a ettaro e attenendosi** ai commi 6 e 7 dell'art. 51, per i successivi tagli.
Anche in tal caso deve essere compilato apposito piedilista di martellata e un prospetto riepilogativo ripartito per classi diametriche, comprensivo del valore unitario e totale del prelievo, espresso in termini di massa legnosa (comma 6 art. 51).
Il valore del prelievo, scaturito dalla martellata, deve coincidere con il valore del prelievo, scaturito dal calcolo della ripresa .
Le piante devono essere martellate e numerate progressivamente su apposite specchiature praticate al colletto.

b) Progetto di realizzazione di pista d esbosco permanente

1) Cartografia in scala di dettaglio 1:25.000 con schematizzati i parametri evidenziati al successivo punto 2.
2) Relazione tecnico descrittiva integrata da contenuti relativi a : lunghezza , quota massima e minima, raggio di curvatura (sup. a 7 m per le camionabili), pendenza massima, minima e media in salita (scarico) e in discesa (carico) , tipo di fondo, eventuale presenza di opere d'arte (cunette laterali o trasversali, tombini, creazione di piazzole, manufatti per l'attraversamento di corsi d'acqua ecc.), profilo e sezioni longitudinali dell'asse viario , con riporto della sezione al variare della pendenza e delle quote al variare delle distanze parziali (ordinate quote, ascisse distanze parziali), densità a ettaro della rete viaria principale .
Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie d'esbosco devono essere martellate e numerate progressivamente su apposite specchiature da praticare al colletto e a 1,30 m da terra. Le piante che delimitano il tracciato devono riportare una numerazione pari sul lato sinistro dello stesso e dispari sul lato destro. La densità viaria permanente complessiva deve essere compresa, orientativamente, tra 20 e 35 m/ha.

E’ facoltà delle Aree territoriali richiedere ulteriori elementi integrativi qualora la documentazione resa ai fini istruttori non risulti essere esaustiva.

ALLEGATO E
TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del nullaosta idrogeologico sono a totale carico del beneficiario per ciò che attiene i movimenti terra così come previsto dall'art.21 del R.D. n°1126 del 1923; detta somma sarà versata dallo stesso a favore della Regione Calabria mediante versamento sul c/c postale cod. IBAN IT78M0306704599000000099009 secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabelle sottostanti.

MOVIMENTI TERRA	DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA
Compresi tra 50 e 200 m^3	€ 29,24	€ 25,00
Compresi tra 200 e 500 m^3	€ 29,24	€ 50,00
Oltre 500 m^3	€ 29,24	€ 200,00
Sanatoria fino a 500 m^3	€ 29,24	€ 100,00

TAGLI BOSCHIVI	DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA
Comunicazione di taglio boschi cedui Superfici inf. 2 ha	€ 14,62	€ 14,62
Progetti di taglio uso familiare	€ 29,24	€ 15,00
Progetti di taglio su boschi comunali o di Enti pubblici Sup. tra 2 e 50 ha	----	€ 50,00
Progetti di taglio boschi privati Sup. tra 2 e 50 ha	29,24	€ 25,00
Progetti di taglio su boschi pubblici Sup. superiori a 50 ha	-----	€ 100,00
Progetti di taglio su boschi pubblici e privati Sup. superiori a 50 ha	€ 29,24	€ 75,00
Iscrizione albo delle imprese boschive	€ 29,24	€ 25,00 Cat. A € 50,00 Cat. B
Certificato iscrizione Albo delle imprese boschive	€ 29,24	-----
Nulla osta pascoli (enti pubblici)	----	€ 15,00
Nulla osta pascoli (privati)	€ 29,24	€ 15,00

In tutti i casi in cui si richiedano espressioni di pareri o titoli abilitativi e rilascio certificazioni, non compresi nei procedimenti sopracitati, verranno applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29, 24.
I fondi derivanti dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria, saranno accantonati su apposito Capitolo del Bilancio Regionale in favore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse alla materia di vincolo idrogeologico e di tagli boschivi.

TABELLA A

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.

specie legnosa	valore piante con diametri in cm a metri 1.30 da terra											
	sino a cm 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	cm 61 e oltre
abete e larice	3.55	3.55	4.58	7.16	13.85	24.17	39.67	56.2	76.82	99.03	133.11	139.11
pino e altre resinose	3.03	3.03	3.55	6.65	12.81	21.59	35.54	50.51	68.56	89.22	123.82	129.82
faggio ed acero	3.03	3.03	4.58	7.16	12.81	19.53	28.31	39.15	52.55	68.56	93.35	99.35
castagno e cerro	3.03	3.03	5.1	7.68	13.33	19.53	27.79	37.09	48.42	59.78	78.89	84.89
rovere e farnia	3.03	3.03	5.62	8.2	13.33	20.04	28.82	39.15	51.51	63.39	84.05	90.05
leccio sughera e fillirea olmo robinia, carpino, bagolaro sorbo ontano, pioppo e salice e altre essenze	3.03	3.03	4.07	6.13	11.26	16.43	23.66	32.44	44.28	57.2	77.85	83.85

principi utilizzati per l'aggiornamento
valore 2008 + 2
valore 2008 + 3
valore 2008 + 4
classe aggiunta Determinata sommando il valore classe 51-60 del 2011 + 6 euro

TABELLA B		
Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.		
A)	Legna da ardere – essenza forte a quintale	4.20
B)	Legna da ardere – essenza dolce a quintale	3.80
LEGNAME DA LAVORO		
C)	Doghe per botti a metro cubo	21.08
D)	Travi e travetti di castagno e altre essenze a metro cubo	23.66
E)	Pali da reticolati, per ciascuno	0.80
F)	Paletti da vigna, per ciascuno	0.30
G)	Ciocco d'erica per abbozzi per pipe (al quintale)	40
H)	Soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale)	8.40